

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

355° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	44
3 ^a - Affari esteri	»	51
5 ^a - Bilancio	»	59
7 ^a - Istruzione	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	69
10 ^a - Industria	»	76
11 ^a - Lavoro	»	79
12 ^a - Igiene e sanità	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	90

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	112
RAI-TV	»	119
Terrorismo in Italia	»	128
Riforma amministrativa	»	130

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	136
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	146
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	147

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	148
--------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C20ª, 0008ª)

Il PRESIDENTE comunica che per il prossimo 29 settembre è in programma la visita alle Camere delle Loro Maestà il Re e la Regina di Spagna. Per quanto concerne il Senato, il cerimoniale prevede che il Re di Spagna risponda all'indirizzo formulato dal Presidente. Alla luce delle disposizioni del Regolamento del Senato, e particolarmente in relazione alla norma dell'articolo 63, la sede più appropriata sembra essere quella di una riunione pubblica, non costituita tuttavia in seduta formale. L'ordine del giorno, in una sezione formalmente distinta da quella destinata all'ordine del giorno proprio della seduta, recherebbe il saluto del Presidente.

Prende atto unanimemente la Giunta, consentendo appieno con l'impostazione del Presidente la quale, ad avviso di molti intervenuti, risolve i delicati problemi che sarebbero potuti insorgere in ordine a questo primo caso di personalità straniera che svolge un intervento in Aula.

Il PRESIDENTE espone quindi alcuni temi di riforma regolamentare relativi alla verifica del numero legale in Commissione, agli effetti del parere contrario della Commissione bilancio sulla procedura legislativa di Assemblea, alle interrogazioni a risposta immediata (c.d. *question time*), ai diritti dei singoli senatori, con particolare riguardo ai diritti delle opposizioni. Segue un dibattito, nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori CUSIMANO, PREIONI, VEGAS, ELIA, VILLONE, CENTARO, FOLLONI, SMURAGLIA. Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a una successiva seduta, riservandosi di far pervenire a ciascun componente della Giunta copia dei testi in esame.

La seduta termina alle ore 10,40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0063º)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 18 settembre 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera del Ministro di grazia e giustizia, con la quale è stata trasmessa il 15 settembre scorso una nota del Presidente di sezione della Corte d'Appello di Trento, relativa alla richiesta di deliberazione sulla questione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, posta nel corso di un procedimento penale nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 10).

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ
DI COMUNICARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA I NOMINATIVI DEI TITOLARI
DI UTENZE TELEFONICHE INTERNE DEL SENATO*
(A008 000, C21ª, 0062º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre e proseguito nella seduta del 17 settembre 1998.

Prosegue la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori RUSSO, FASSONE, VALENTINO, PALUMBO, SENESE, MILIO, che formula alcune proposte in merito alla questione in esame, CAPALDI, GRECO ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene all'unanimità, con le proposte avanzate dal senatore Milio ed incarica il Presidente di comunicare al Presidente del Senato le determinazioni assunte.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

302^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il senatore PASTORE osserva anzitutto che l'opera di delegificazione e semplificazione normativa è attesa da più parti ed è considerata unanimemente utile: vi è infatti una quantità enorme di leggi e regolamenti, statali, regionali e comunitari, che danno vita a un fenomeno ormai fuori controllo, in particolare per la legislazione regionale, che esige un limite di contenimento, come dimostrano alcuni casi abnormi, ad esempio quello dell'Abruzzo, dove in soli due anni sono state approvate più di 150 leggi regionali.

Una legislazione abbondante e complessa, infatti, è sempre fonte di confusione e spesso foriera di fenomeni corruttivi, come si è potuto appurare anche nell'indagine conoscitiva svolta in proposito dalla Commissione. Lo stesso fenomeno, inoltre, determina inevitabilmente la congestione delle attività amministrative e giurisdizionali. D'altra parte, molto spesso la denominazione di legge dissimula la sostanza di provvedimenti amministrativi, anche in sede regionale. In proposito risulta che in alcune regioni il problema è stato già affrontato, confermandosi pertanto la realtà e la diffusione del fenomeno. Quanto alla normativa europea, oltre alle direttive, che sono molte e complesse, vi è un enorme

quantità di regolamenti, ciò che a sua volta esige un indirizzo di semplificazione e di riduzione. La costituzione di appositi organi tecnici presso i Governi di alcuni paesi può senz'altro contribuire all'opera di semplificazione e il disegno di legge in esame è quantomai opportuno, anche se il trasferimento di poteri e funzioni alle regioni e agli enti locali avrebbe forse dovuto presupporre una semplificazione generale della normativa vigente. Egli si sofferma, quindi, su alcuni interventi di adeguamento e di semplificazione resi necessari da recenti innovazioni legislative quanto all'articolo 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, in tema di reciprocità e all'articolo 17 dello stesso codice civile, in materia di autorizzazione agli acquisti da parte delle persone giuridiche. Osserva, inoltre, che il disegno di legge contiene un singolare rovesciamento dei principi generali già introdotti nell'ordinamento quanto ai procedimenti regolabili in via autonoma da regioni e da enti locali, mentre per le sanzioni derivanti da illeciti amministrativi l'intervento di semplificazione appare piuttosto timido, perchè potrebbe essere sviluppato fino a prevedere l'eliminazione delle sanzioni o almeno l'introduzione di sanzioni in misura ridotta. Si riserva, infine, di presentare emendamenti rivolti a migliorare o a integrare il testo in esame.

Il senatore SPERONI rileva l'assenza, tra i procedimenti da semplificare, di quello per la riscossione dell'imposta di registro, che è stato inopinatamente complicato da una recente innovazione legislativa.

Il senatore ANDREOLLI dichiara il consenso del suo Gruppo al disegno di legge, che mantiene l'impegno assunto con la legge n. 59 del 1997 e costituisce un importante strumento per la semplificazione delle regole, in particolare attraverso la redazione di testi unici, la cui natura dovrebbe essere rispettata, peraltro, anche dalla legislazione successiva.

Il relatore VILLONE osserva che tale vincolo è previsto dal disegno di legge, anche se potrebbe dubitarsi della sua efficacia prescrittiva.

Anche il ministro BASSANINI rileva nel disegno di legge il vincolo richiamato dal relatore, pur ammettendo che una piena efficacia in tal senso potrebbe essere dispiegata esclusivamente da una norma di rango costituzionale.

Il senatore PINGGERA sottolinea l'importanza del disegno di legge, che segue un orientamento condivisibile, rivolto ad avvicinare le norme ai cittadini, assicurando la certezza del diritto. Egli rileva, tuttavia, la possibile complicazione normativa derivante dal trasferimento di poteri e funzioni alle regioni e agli enti locali, mentre reclama un'autolimitazione della legislazione statale, che non dovrebbe sovrapporre continuamente le proprie norme a quelle adottate, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle regioni e delle province autonome.

Il senatore SPERONI richiama l'attenzione sul procedimento n. 27, di cui all'allegato al disegno di legge, nel quale non sono richiamate tut-

te le norme vigenti per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico, nè sembrano compresi i casi dell'iscrizione di veicoli provenienti dall'estero.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene opportuno disporre una disciplina procedimentale comune per i casi di collezioni di armi antiche e per il possesso di armi comuni da sparo.

Interviene quindi il ministro BASSANINI, che esprime soddisfazione per le dimostrazioni di esteso consenso alla sostanza del disegno di legge e conferma la disponibilità del Governo verso qualsiasi contributo rivolto ad integrare l'intervento di semplificazione. Egli considera sin d'ora già acquisiti i suggerimenti specifici già formulati nel corso della discussione e prospetta l'opportunità di continuare celermente l'esame già avviato in tempi così serrati, ricordando che si tratta di una legge annuale. Considera possibile, infatti, un'approvazione in prima lettura che anticipi la sessione di bilancio in Senato, mentre dichiara di condividere la valutazione del senatore Speroni sul procedimento di riscossione dell'imposta di registro, nonchè le considerazioni svolte dal senatore Rotelli nella seduta precedente riguardo all'analisi di impatto della regolazione, che giudica difficile ma molto utile. Si tratta di un'attività di contenuto tecnico che potrebbe essere realizzata con un significativo contributo di competenze professionali anche non tradizionali, come suggerito dallo stesso senatore Rotelli. Egli dichiara di apprezzare, inoltre, l'enfasi posta dal senatore Pinggera sullo scopo di assicurare la certezza del diritto e condivide la preoccupazione espressa per la proliferazione della normativa regionale, sulla quale il controllo deve essere comunque compatibile con il principio di autonomia. Osserva, al riguardo, che da alcune regioni provengono già segnali positivi, poichè in sede di prima attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, sul trasferimento di funzioni alle regioni, sono state adottate leggi regionali che hanno contestualmente abrogato molte leggi previgenti, come nei casi dell'Emilia Romagna e della Lombardia.

Prende nuovamente la parola il senatore PINGGERA per sottolineare l'importanza dei procedimenti di iscrizione a ruolo delle cause in materia civile, amministrativa e tributaria, che esigono un drastico intervento di semplificazione, anche per le modalità di riscossione delle relative imposte.

Dichiarata conclusa la discussione generale, il presidente VILLONE, acquisite le valutazioni dei Gruppi, dispone che il termine per gli emendamenti sia fissato per le ore 18 di martedì 29 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3438) Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI rinvia alle considerazioni già svolte in Sottocommissione per i pareri e ricorda che il disegno di legge dispone un'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei diritti umani. Su tale misura egli ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, mentre sulle disposizioni di cui all'articolo 1 occorre osservare che il trasferimento in norme di rango legislativo di una regolazione già esistente in sede amministrativa, compresa la stessa esistenza del comitato, risulta in aperto contrasto con gli indirizzi di delegificazione e semplificazione appena enunciati e largamente condivisi nell'esame del disegno di legge n. 3506. Quegli indirizzi, d'altra parte, corrispondono a specifiche prescrizioni costituzionali, come il principio di buon andamento delle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza egli propone di pronunciare un parere contrario sull'articolo 1 e favorevole sulle altre parti del disegno di legge.

Il ministro BASSANINI afferma che il Comitato nazionale dei diritti umani è un organismo cui il Governo annette particolare importanza per i compiti già svolti e per quelli da assumere. Nondimeno, le obiezioni formulate dal relatore appaiono pertinenti ed egli si rimette alla valutazione della Commissione, osservando che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2 esige comunque una considerazione espressa dell'oggetto al quale essa va riferita.

Il senatore SPERONI sostiene che una volta limitato il disegno di legge alla sola disposizione finanziaria, esso potrebbe essere trasformato in un semplice emendamento da prendere in considerazione durante la prossima sessione di bilancio.

Il senatore ROTELLI si sofferma sulla formulazione, a suo avviso discutibile, dell'articolo 1 e in particolare sull'incongruo accostamento tra la natura di comitato interministeriale e la competenza in materia di diritti umani.

Il presidente VILLONE osserva che la limitazione del provvedimento alla disposizione di spesa potrebbe essere rimessa, circa le modalità più idonee, alla Commissione di merito.

Si conviene, quindi, di esprimere un parere contrario sull'articolo 1 e favorevole sulle altre parti del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione.

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3015, congiunzione con il disegno di legge n. 3339 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3339, congiunzione con il disegno di legge n. 3015 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 3015, sospeso nella seduta del 2 giugno e rinviato nella seduta del 15 settembre.

Il presidente VILLONE riferisce sul disegno di legge n. 3339. Ne illustra il contenuto e propone l'esame congiunto a quello del disegno di legge n. 3015.

La Commissione consente.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti da lui presentati, riferiti al disegno di legge n. 3015, rivolti a semplificare l'impostazione seguita dall'altro ramo del Parlamento, in aderenza all'orientamento emerso nel corso della discussione nonché ai pareri espressi dalle Commissioni giustizia e bilancio del Senato. Si tratta innanzitutto di rafforzare i controlli sul fenomeno attraverso un'opera di vigilanza delle singole amministrazioni, piuttosto che mediante l'istituzione di un unico organismo centrale. La commissione di cui all'articolo 3 dispone di potere d'impulso nei confronti delle amministrazioni competenti e promuove le iniziative della Corte dei conti e della Guardia di finanza (emendamento 3.17). Con l'emendamento 4.5 si prospetta un nuovo modello di procedimento disciplinare, affidando un potere d'iniziativa anche ad organi estranei all'amministrazione, come i difensori civici e le associazioni di consumatori e di utenti. Il procedimento stesso è suddiviso in due fasi, sempre però entro un quadro di certezza dei tempi di svolgimento. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 10.4, recante l'elencazione dei soggetti tenuti all'obbligo della dichiarazione patrimoniale, da rivolgere alle amministrazioni di appartenenza. I relativi dati sono tuttavia accessibili attraverso la rete informatica mediante la creazione di un apposito sito Internet. Si sofferma poi sui profili sanzionatori della disciplina prevista in caso di mancata dichiarazione, segnalando che, qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio o i Ministri, la sospensione ha per oggetto esclusivamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica. È previsto un accertamento casuale per sorteggio e si dispone la sostituzione della costosa forma di pubblicità stabilita dal disegno di legge, all'articolo 18, con la creazione di un ulteriore sito Internet.

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

(A007 000, C01^a, 0116^o)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare giovedì 24 settembre, alle ore 8,30. Rimangono confermate le sedute già convocate secondo l'ordine del giorno diramato, che viene integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo di due schemi di decreti legislativi recanti modifiche ai decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998 (n. 345) e n. 77 del 1995 e successive modificazioni (n. 346) e concernenti rispettivamente le materie del pubblico impiego e quella della finanza locale.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015**Art. 1.**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituito il difensore civico nazionale cui è attribuita la funzione di garantire la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e di verificare le situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9».

1.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita», inserire le seguenti: «presso la Presidenza del Senato della Repubblica e presso la Presidenza della Camera dei deputati».

1.16

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la verifica», fino alle parole: «dell'articolo 9».

1.17

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è composta da 11 esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito di designazioni dei Capi dei Gruppi politici presenti in Parlamento e con il rispetto della proporzione, e fatto salvo il diritto dell'opposizione di essere rappresentata da 4 esperti. I componenti durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore e 2 vice coordinatori».

1.10

LISI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è costituita da 8 membri, 4 eletti dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato della Repubblica con voto limitato a due per ciascuna Camera. Essi eleggono nel loro ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali e durano in carica cinque anni e non possono essere confermati».

1.14 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «nove».

1.5 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici» e le parole da: «nominati» fino a: «tra loro» con le seguenti: «eletti in numero di otto dalla Camera dei deputati e sette dal Senato della Repubblica, con voto limitato a quattro per ciascuna Camera».

1.15 DENTAMARO

Al comma 2, sostituire dalla parola: «aziendali», fino alla fine del periodo, con il seguente: «eletti da parte dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato; cinque esperti vengono nominati dalla maggioranza e quattro dalla minoranza».

1.4 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «coordinatore», aggiungere le seguenti: «appartenente alla minoranza».

1.3 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le parole: «non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza».

1.11 LISI

Al comma 4, sostituire le parole: «la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione», con le seguenti: «l'indennità spettante ai parlamentari».

1.2 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 4, sostituire le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione», con le seguenti: «ai parlamentari della Repubblica».

1.12 LISI

Al comma 4, dopo le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «in carica al momento della nomina, ovvero pari alla media dei redditi da attività lavorativa o intellettuale dei dieci anni fiscali precedenti la nomina, se superiore».

1.9 BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Art. 2.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «la Commissione» con le seguenti: «il difensore civico nazionale».

Conseguentemente apportare la medesima modifica nelle altre parti del testo.

2.1 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».

2.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e la retribuzione», fino a: «gestione delle spese», con le seguenti: «del personale, comandato da altre possibili amministrazioni, nonchè le norme dirette a disciplinare la gestione del fondo».

2.2 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sopprimere le parole da: «da assumere», fino alle parole: «procedure selettive».

2.7

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».

2.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire la parola: «parlamentare», con le parole: «delle competenti commissioni parlamentari».

2.8

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta».

2.6

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. La commissione:

a) svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli della presente legge;

b) qualora dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti, o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:

b1) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 2;

b2) chiede alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza nell'ambito delle rispettive competenze di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;

b3) trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria».

3.17

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e segnala le risultanze agli uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti, ovvero delega ispezioni a funzioni dell'ufficio o di altre pubbliche amministrazioni. Provvede, altresì, a segnalare i casi meritevoli di favorevoli apprezzamenti ai fini della prosecuzione della carriera di funzionari distinti per meriti».

3.9

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «i risultati degli accertamenti compiuti e».

3.10

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene con potere di surroga nell'ambito delle proprie competenze e, negli altri casi, promuovendo gli interventi istituzionali previsti dalle leggi».

3.11

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 5.

3.5

LISI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a norma degli articoli 330 e seguenti del codice di procedura penale».

3.12

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 6.

3.15

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

3.16 (identico all'em. 3.15)

PASTORE, MAGGIORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La Commissione richiede a tutte le amministrazioni, ivi comprese quella finanziaria, civile e militare – che, fatti salvi i limiti della legge penale, sono tenute a darvi esecuzione – l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini, nonché la trasmissione di notizie utili allo svolgimento dei propri compiti».

3.13

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 6, sostituire le parole da: «e la Guardia di finanza» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale di particolari categorie di dirigenti o qualifiche equiparate, cui sono affidate responsabilità di gestione amministrativa».

3.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 6, sostituire le parole: «alla lettera c)», con le seguenti: «alle lettere c), d), e), f) e g),».

3.6

LISI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La Commissione, qualora concluda la sua attività con l'archiviazione della pratica, segnala il caso all'autorità giudiziaria competente perchè verifichi l'esistenza di eventuali reati di diffamazione o calunnia».

3.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso che si tratti di soggetti ovvero appartenenti ad uffici o enti nei confronti dei quali, a seguito delle informazioni fornite o acquisite ai sensi del comma 1 è stato iniziato il procedimento di cui al comma 2 e seguenti. In tale ambito, la Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonchè sul tenore di vita dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, concordando con l'amministrazione finanziaria e con la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge».

3.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti nel corso dei procedimenti del presente articolo la Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze».

3.4

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La Commissione esercita, inoltre, le attività di collaborazione e di incentivazione al buon andamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8».

3.14

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

VEGAS

4.2 (identico all'em. 4.1)

PASQUALI, MAGNALBÒ

4.3 (identico all'em. 4.1)

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

4.4 (identico all'em. 4.1)

DENTAMARO

4.6 (identico all'em. 4.1)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), il difensore civico, gli uffici di controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.

2. L'organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.

3. Qualora l'organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell'organo medesimo entro i 120 giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.

4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.

5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.

6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a fornire trimestralmente alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale.

7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire..».

4.5

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g)».

5.1

LISI

5.2 (identico all'em. 5.1)

DENTAMARO

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e secondo le modalità determinate alla medesima», fino a: «a carico del proprio personale, nonchè».

6.2

VEGAS

Al comma 1, dopo le parole: «del proprio personale, nonchè» sopprimere la parola: «tutte»;

sostituire le parole: «che la» con la seguente: «della»;

dopo la parola: «Commissione», inserire le seguenti: «che la stessa»;

dopo le parole: «utile acquisire», aggiungere le seguenti: «con provvedimento motivato».

6.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «tutte le» fino alla fine con le seguenti: «eventuali notizie inerenti ai compiti istituzionali della Commissione, anche su richiesta motivata della stessa».

6.5

DENTAMARO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 9, sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione e secondo le modalità determinate dalla medesima la relazione di cui al comma 1».

6.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 7.

Sopprimere le parole: «e dal comma 2 dell'articolo 4».

7.1 IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere il comma 3.

8.1 BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

8.3 (identico all'em. 8.1) LISI

8.7 (identico all'em. 8.1) DENTAMARO

Al comma 3, sostituire le parole: «può segnalare», con la seguente: «segnala».

8.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 4.

8.8 IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite per il tramite, secondo le rispettive competenze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia».

8.5 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Unione europea e delle Nazioni unite» con le seguenti: «internazionali, cui l'Italia partecipa».

8.2 BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Sopprimere il comma 5.

8.6 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivazione dell'andamento delle Pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di incentivare al massimo il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, un decimo di tutte le nomine a posti di livello dirigenziale per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, deve essere effettuata attingendo da un elenco fornito dalla Commissione sulla base delle risultanze emerse nel corso della sua attività.

2. A questo fine il Presidente del Consiglio comunica alla Commissione entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno il numero complessivo di nomine a livello dirigenziale, articolate secondo il livello e secondo il tipo di amministrazione cui si riferiscono, che intende effettuare nei sei mesi successivi e per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio stesso, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri. La Commissione sulla base dei dati da lui acquisiti nel corso della sua attività relativamente al buon andamento degli uffici, alla loro trasparenza ed alla più efficiente ed efficace cura degli interessi rientranti nella loro competenza, formula un elenco di candidati almeno pari, per ciascun livello dirigenziale e per ciascun tipo di amministrazione, ad un terzo del numero delle nomine che si prevede vengano effettuate. Un decimo delle nomine viene quindi effettuato attingendo dall'elenco fornito dalla Commissione».

8.0.1 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che non siano membri del Senato o della Camera».

9.3 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «individuati con decreto», fino a: «su proposta della Commissione».

9.2 VEGAS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adozione di rilevanti atti discrezionali», con le seguenti: «adozione di atti amministrativi di indirizzo».

9.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiore al cinquanta per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero per un importo tale da attribuire il controllo della società ovvero designati o comunque nominati con il concorso del socio pubblico;

alla medesima lettera sostituire le parole: «e a condizione che queste superino» con le altre: «o allorchè il concorso superi comunque»;

alla lettera e), dopo a parola: «magistrati» aggiungere le altre: «anche onorari»;

sopprimere la lettera g).»

9.1 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non rientrino in altra categoria già prevista nel presente comma».

9.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 10.

Sostituire gli articoli da 10 a 16 con i seguenti:

«Art. 10.

(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 11:

- a) i senatori e i deputati;
- b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
- c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
- d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
- f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
- g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
- h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento;
- i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo;
- j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- k) i magistrati di ogni ordine e grado;
- l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
- m) i componenti della Commissione.

Art. 11.

(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

- a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e devono essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.

5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 12.

(Anagrafi patrimoniali)

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, qualora non siano già previste dalla legge, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, d'intesa con l'AIPA, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Istituzione di un sito Internet per le dichiarazioni patrimoniali)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 12 sono trasmesse anche per via informatica alla Commissione, che istituisce e cura la tenuta di un sito *Internet* cui è consentito l'accesso negli stessi limiti di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 14.

(Mancata dichiarazione)

1. Gli elenchi di chi ha omesso di presentare le dichiarazioni sono resi pubblici dalle Amministrazioni cui le dichiarazioni dovevano essere presentate.

2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 11 è sospeso da ogni funzione o compito inerente il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e da ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto unicamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica, e gli atti sono rimessi a cura delle Presidenze delle Camere alle Assemblee.

Art. 15.

(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre a un accertamento patrimoniale.

2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo tale da assicurare tra i sorteggiati una equilibrata presenza di appartenenti a

tutte le categorie, La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sorteggiati, comunque in misura non superiore all'1% di ciascuna categoria, e tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.

3. Chi è sottoposto ad accertamento patrimoniale viene escluso dal sorteggio per i due anni successivi.

Art. 16.

(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».

10.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi imponibili, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».

10.2

SPERONI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere infine il seguente periodo: «; l'appartenenza ad associazioni di qualunque natura».

10.3

PARDINI

Al comma 4, sostituire la parola: «rinnovate» con l'altra: «aggiornate».

10.1

PASTORE, MAGGIORE

Art. 11.

Sopprimere il comma 2.

11.1

VEGAS

Al comma 2 sostituire le parole: «rendono pubblici», con le seguenti: «possono rendere pubblici, nei casi di mancata o insufficiente giustificazione,».

11.2

DENTAMARO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.2

VEGAS

Sopprimere il comma 1.

12.7

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché la presentazione di dichiarazioni gravemente infedeli da parte dei membri del Parlamento sono sottoposte all'esame delle Camere di appartenenza perchè deliberino ai sensi del proprio regolamento».

12.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè la presentazione», inserire le seguenti: «definitivamente accertata»; al medesimo comma, nel quinto rigo, dopo la parola: «dichiarazioni», sopprimere la seguente: «palesemente»; dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «dopo aver sentito l'interessato, ove questi lo richieda».

12.8

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire la parola: «palesemente» con la seguente: «dolosamente».

12.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la parola: «palesemente», aggiungere le seguenti: «e gravemente».

12.11

DENTAMARO

Al comma 1, dopo la parola: «Parlamento», sostituire le parole: «costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta» con le seguenti: «possono costituire causa di ineleggibilità».

12.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la parola: «ineleggibilità», aggiungere le seguenti: «decadenza della nomina».

12.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Si considerano palesemente infedeli le dichiarazioni che, sulla base del complesso dei dati da esse risultanti, espongono una situazione patrimoniale e reddituale del dichiarante non compatibile con quella effettiva»;

Conseguentemente al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «per deliberarne la decadenza».

12.1

PASTORE, MAGGIORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché di presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri non parlamentari, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle relative Assemblee per le iniziative opportune, compresa la possibilità di porre la questione di fiducia».

12.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano poste in essere dal Presidente del Consiglio dei ministri o da Ministri non parlamentari, o da Sottosegretari di Stato non parlamentari, costoro sono dichiarati, con provvedimento dal Presidente della Repubblica, immediatamente decaduti dalla carica».

12.9

LISI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Presidente della Repubblica».

12.12

DENTAMARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le violazioni di cui al comma 1 commesse dai Sottosegretari di Stato non parlamentari costituiscono causa di decadenza dall'incarico. In materia delibera il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

12.13

DENTAMARO

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «la Commissione» con le seguenti: «l'amministrazione o ente di appartenenza, sono in libera visione di ogni cittadino che ne faccia motivata richiesta e sono trasmessi in copia alla Commissione per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 7».

13.2

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «se appartenenti alle amministrazioni dello Stato ovvero al competente difensore civico regionale se appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle statali».

13.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 3, sostituire la parola: «presentazione», con le seguenti: «ricezione delle dichiarazioni richieste ai sensi del comma 1».

13.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni ed enti di cui al presente articolo comunicano alla Commissione i nomi dei soggetti inadempienti all'obbligo di deposito delle dichiarazioni».

13.4

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

VEGAS

Sopprimere il comma 2.

14.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «rende pubblici», con le seguenti: «può rendere pubblici, nei casi di mancata o insufficiente giustificazione.».

14.4

DENTAMARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ovvero la loro infedeltà costituisce violazione disciplinare grave».

14.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

VEGAS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «affinchè venga dichiarata», fino a: «soggetto interessato», con le seguenti: «alle rispettive amministrazioni per i provvedimenti di propria competenza secondo le leggi vigenti e i propri regolamenti.».

15.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

VEGAS

Al comma 1, sopprimere la parola: «annualmente».

16.2

BESOSTRI, MUNDI

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 13», con le seguenti: «articolo 3, comma 7. Per i soggetti destinatari di richiesta o appartenenti ad uffici o enti sottoposti a procedimenti di controllo la Commissione può disporre il deposito delle dichiarazioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 presso la stessa Commissione con cadenza periodica annuale e per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni.».

16.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

VEGAS

Al comma 1, dopo la parola: «medesima», aggiungere le seguenti: «ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti».

17.2

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione può valutare la sufficienza delle dichiarazioni già presentate e proporre le necessarie integrazioni».

17.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione istituisce un sito Internet per la documentazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e ne cura la tenuta, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico».

18.5

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

al comma 2, sostituire le parole: «società per azioni a prevalente capitale pubblico» con le altre: «società a capitale pubblico di controllo»;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

18.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, sostituire le parole: «il Bollettino», con le parole: «il sito».

18.6

IL RELATORE

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19.

4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica all'Osservatorio entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi. La mancata trasmissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

5. L'accesso al sito di cui al comma 1 non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.

6. È fatta salva ogni diversa forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente».

18.7

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

18.2

VEGAS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I dati di cui al comma 2 sono inseriti in una banca dati elettronica accessibile, gratuitamente, da parte di chiunque sia interessato. Gli oneri di gestione di detto servizio vengono coperti mediante prelievo fino alla concorrenza dai maggiori introiti nel bilancio annuale dello Stato derivanti dalle azioni di recupero delle evasioni e/o elusioni».

18.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.4 BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Al comma 1, dopo la parola: «modalità», inserire le seguenti: «di tenuta e».

19.1 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di diffusione con mezzi informatici del Bollettino», con le seguenti: «per la tenuta del sito».

19.5 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei contratti», fino alla fine, con le seguenti: «dell'accesso gratuito ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati».

19.2 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «che gli annunci», fino alla fine, con le seguenti: «i dati che gli annunci devono contenere».

19.3 PASTORE, MAGGIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli *standard* informatici, le metodologie ed i criteri procedurali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;

b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a riavere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli *standard* telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;

c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino italiano l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;

d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica, come bandi di gara e di concorso, avvisi di protezione civile, di tutela ambientale.

4. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali e motorie.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 400 miliardi, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 9001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.

6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317 (*Corruzione*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sè o per altri, denaro o altra

utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, il denaro o l'altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni o, nella ipotesi di cui al secondo comma, da tre a otto anni.

Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Se il fatto è commesso per danneggiare l'imputato in un processo penale, e da esso deriva l'ingiusta condanna del medesimo a pena detentiva superiore a due anni, si applica, sia al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve il denaro o l'altra utilità o ne accetta la promessa, sia a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità, la pena della reclusione da sei a venti anni.

Le pene per i reati previsti nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e l'individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, e provveda altresì alla riparazione pecuniaria prevista dal comma successivo.

Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti nel presente articolo, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. Gli articoli 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320 e 321 del codice penale sono abrogati.

Art. 19-*ter*.

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis* (*Pene accessorie*) – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 322 e 629 prima parte del secondo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se ricorre taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo

317 ovvero dall'articolo 323-*bis*, e per effetto di esse e di altre eventuali circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea».

Art. 19-*quater*.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. (*Istigazione alla corruzione*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, sollecita una dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovutagli, è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da taluno dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 317.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere o a omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni.

Le pene rispettivamente previste nei commi precedenti sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio».

Art. 19-*quinquies*.

1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari al profitto procurato dal colpevole a sè o ad altri a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19-sexies.

(Confisca obbligatoria e sequestro)

1. Nel caso di condanna, ovvero di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 322, 346 e 629, secondo comma, prima parte, del codice penale, ed all'articolo 2631-bis del codice civile, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, se trattasi di denaro, beni e altre utilità il cui valore è sproporzionato rispetto alla attività economica del condannato ed ai redditi del medesimo dichiarati ai fini dell'imposta sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro cui sia stata concessa taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 o dall'articolo 323-bis del codice penale, ovvero dal terzo comma dell'articolo 2631-bis del codice civile.

3. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui è prevista la confisca ai sensi del comma 1.

4. Se il denaro, i beni e le altre utilità sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove si trovano.

Art. 19-septies.

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 646-bis (*Infedeltà del mandatario*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario, o il rappresentante, il quale indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per agire contro l'interesse del proprio mandante, o rappresentato, o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2631-bis (*Infedeltà dell'amministratore*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che indebitamente riceve,

per sè o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per agire contro l'interesse della società o dei soci ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinquemilioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. È altresì diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni».

19.0.2 RUSSO, SENESE, FASSONE, BONFIETTI, CALVI, DE GUIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge».

19.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Uffici di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.

2. Ai fini del presente articolo per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- b) corretto dimensionamento delle strutture;
- c) idoneità delle prassi e delle procedure;
- d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna il servizio di controllo interno effettua:

- a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;
- b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;
- c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;
- d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;
- e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il servizio di controllo interno può:

- a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;
- b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;
- c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;
- d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonché sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.

9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

- a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;
- b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
- c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Salvo le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e dal responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.

11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare copia del rapporto stilato in sede di revisione interna inviato rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.

12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.

13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.

14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.

15. Ai servizi di controllo interno è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. La direzione del servizio, che può anche essere svolta in forma collegiale, è affidata ad un funzionario dell'amministrazione di appartenenza di qualifica non inferiore, o comunque equivalente, a quella dei responsabili delle unità organizzative poste alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica. Al personale assegnato a qualunque titolo al servizio di controllo interno sono corrisposte le indennità e i compensi aggiuntivi dell'amministrazione di appartenenza nella misura massima prevista.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di controllo interno cessano di svolgere i compiti di controllo interno di gestione e di verifica dei risultati ai fini della valutazione dei dirigenti. Tali compiti sono assegnati ad appositi uffici o nuclei da individuarsi nelle amministrazioni nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti.

17. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.

18. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo».

19.0.4

IL RELATORE

Art. 20.

Premettere il seguente comma:

«01. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché i comuni, le province e gli altri enti locali nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare, per quanto non espressamente disposto, norme per l'attuazione della presente legge».

20.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e principi fondamentali della legislazione dello Stato».

20.2

IL RELATORE

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per il primo funzionamento», fino alle parole: «quindici unità ed», con le seguenti: «La Commissione si avvale, previa intesa, di personale e strutture dell'AIPA. Si avvale altresì di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando, fino ad un massimo di venticinque unità».

21.2

IL RELATORE

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

SPERONI

22.2 (identico all'em. 22.1)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. È nullo ed improduttivo di effetti qualsivoglia contratto di natura obbligatoria o reale, ivi compreso il mandato esclusivo a vendere per periodi eccedenti 180 giorni, comprese le proroghe espresse o tacite, afferente a beni immobili, se non è stato registrato e trascritto, e se è intervenuta successivamente alla sottoscrizione o formazione del contratto una variante urbanistica incidente sulla destinazione e capacità edificativa dell'immobile».

22.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare l'annullamento dei contratti perfezionati con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale e prevalente all'esecuzione dei contratti.

3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate».

22.0.2

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Chiunque intenda trasformare edifici o terreni con opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia, è tenuto a collocare un apposito cartello sull'immobile o area oggetto di intervento. Nel cartello occorre indicare la proprietà, il progettista, la data di inoltro dell'istanza con il relativo numero di protocollo, e la natura dell'intervento, e dopo il rilascio della concessione od autorizzazione, gli estremi della stessa. Al cartello di cui ai precedenti commi si applica l'articolo 4, comma 4, della legge 47/1985 e successive modificazioni».

22.0.3

BESOSTRI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

328^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C02^a, 0095^o)

Su proposta del senatore SENESE la Commissione conviene di passare immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 3168.

IN SEDE DELIBERANTE

(3168) SCOPELLITI ed altri.- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Seguito della discussione e rinvio. Stralcio degli articoli 2 e 3)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Il senatore SENESE chiarisce che la sua richiesta di procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge in titolo è finalizzata alla presentazione della proposta di stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge. Delicate situazioni processuali in corso di svolgimento relative ad una particolare richiesta di revisione per cui è imminente la pronuncia relativa all'avvenuta declaratoria di inammissibilità rendono necessario affrontare immediatamente le disposizioni di cui all'articolo 1. Ritene comunque opportuno prendere in considerazione una eventuale ulteriore modifica dell'articolo 1 per un diverso criterio di individuazione dell'ufficio giudiziario competente, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, nel caso di accoglimento del ricorso contro l'ordinanza declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione di cui all'articolo 644 del codice di procedura penale.

Occorre, peraltro, anche assicurare che gli articoli 2 e 3 – che affrontano argomenti di grande attualità e delicatezza – imbocchino una corsia autonoma – ma preferenziale – rispetto ai tempi di esame da parte della Commissione, che dovrebbe approfondirne i contenuti nel più breve tempo possibile.

Si passa, quindi, alla discussione della proposta di stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

A nome del Gruppo di Forza Italia il senatore GRECO si dichiara favorevole, chiarendo che comunque deve essere data chiara assicurazione che le norme da stralciare debbono essere mantenute prioritariamente all'ordine del giorno della Commissione.

Anche il senatore RUSSO è favorevole alla proposta aggiungendo, anzi, che le perplessità a suo tempo espresse in merito all'articolo 2, hanno costituito lo spunto per un ulteriore approfondimento che gli ha chiarito l'esigenza di affrontare la tematica relativa all'effettività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il senatore BUCCIERO dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale non sarà favorevole alla proposta, poichè la sua convinzione è che i nuovi criteri di individuazione di competenza in ordine al giudizio di revisione introdotti dall'articolo 1 non possono che essere valutati unitamente agli ulteriori presupposti della richiesta di revisione stessa che il successivo articolo 2 aggiunge all'articolo 630 del codice di procedura penale. Tali presupposti, infatti, risultano completamente eterogenei rispetto a quelli attualmente previsti dal codice di procedura penale e, conseguentemente, rappresentano un intervento unico che deve essere letto nel suo insieme.

Il senatore CIRAMI a nome del Gruppo per l'UDR (CDU-CDR Nuova Italia), si dichiara favorevole alla proposta di stralcio.

Per il Gruppo dei Verdi anche il senatore PETTINATO si associa alla proposta.

Il relatore VALENTINO, pur raccogliendo ed apprezzando le motivazioni del senatore Bucciero, ritiene prevalente l'esigenza di una trattazione sollecita delle disposizioni recate dall'articolo 1 ed è conseguentemente favorevole alla proposta.

Con successiva votazione e con l'astensione del senatore BUCCIERO la Commissione delibera, quindi, lo stralcio degli articoli 2 e 3.

Il presidente CALLEGARO dichiara decaduti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1 e 3.0.3.

Si passa, quindi, alla discussione degli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente CALLEGARO ricorda che la Commissione affari costituzionali è stata richiesta di esprimere parere sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Mentre quest'ultimo è stato considerato decaduto per effetto dello stralcio approvato dalla Commissione, occorre attendere il richiesto parere sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 che recano le norme transitorie le quali potrebbero completare la normativa introdotta con l'eventuale approvazione dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.1 ad esso riferito.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1.

Il senatore BATTAGLIA fa proprio l'emendamento 1.1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, e lo modifica, riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore SENESE manifesta alcune perplessità circa la formulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), in particolare per quel che concerne il rinvio all'articolo 11 del codice di procedura penale.

Il senatore BUCCIERO osserva, invece, che tale rinvio consentirebbe un agevole raccordo della nuova normativa con l'eventuale modifica dell'articolo 11 che attualmente è all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove, da elementi raccolti in via informale, sembra ci si stia orientando per recepire il testo in precedenza varato dal Senato.

Il senatore CENTARO valuta positivamente la modifica proposta con l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale e ritiene che essa sia più coerente con il principio costituzionale del giudice precostituito per legge, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità nell'individuazione del giudice cui deve essere effettuato il rinvio.

Il senatore GRECO si dichiara d'accordo con il senatore Centaro circa l'opportunità della soluzione contenuta nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Nello stesso senso si esprime il senatore CIRAMI.

Il senatore FASSONE si dichiara contrario all'emendamento 1.1 (Nuovo testo) osservando che, mentre appare coerente con la *ratio* del disegno di legge in titolo il rinvio all'articolo 11 del codice di procedura penale contenuto nell'articolo 1, non vi sono motivi per introdurre nel procedimento di revisione, che risulterebbe incardinato presso il giudice così individuato, un'ulteriore novità rispetto al regime attualmente vigente. Più specificamente, per quanto riguarda le modalità di svolgimento del giudizio di rinvio, l'oratore non crede che sussistano ragioni per alterare uno schema che, nell'impianto del codice, corrisponde ad un modello di carattere generale.

Il senatore RUSSO rileva che il comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale non disciplina il caso in cui la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza della corte d'appello che decide nel merito la richiesta di revisione, ma quello in cui la Corte di cassazione annulla l'ordinanza della corte d'appello che dichiara inammissibile tale richiesta. In quest'ultima ipotesi, caratteristica del procedimento di revisione, il rinvio all'articolo 11 del codice di procedura penale appare opportuno al fine di evitare che la Corte di cassazione rinvi il giudizio alla corte d'appello più vicina a quella che ha dichiarato l'inammissibilità, la quale a sua volta potrebbe coincidere con la corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna vale a dire quel giudice che, nell'impostazione ispiratrice del disegno di legge, si ritiene non idoneo a pronunciarsi sulla richiesta di revisione.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore SENESE si dichiara d'accordo con le argomentazione svolte dal senatore Russo.

Dopo che il relatore VALENTINO ha espresso parere favorevole e il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) con il voto contrario del senatore FASSONE e con l'astensione del senatore BUCCIERO.

Con il voto contrario del senatore BUCCIERO e con l'astensione del senatore FASSONE, viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 come emendato.

Il presidente CALLEGARO rinvia infine il seguito della discussione.

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 3033 E N. 3113 SUI TRIBUNALI METROPOLITANI

(A008 000, C02ª, 0004ª)

Il PRESIDENTE avverte che in data odierna il Governo ha messo a disposizione i dati – raccolti per l'ultimo triennio – relativi ai carichi civili e penali pendenti di ciascun distretto di corte d'appello interessato dall'istituzione dei tribunali metropolitani, suddivisi con riferimento all'ambito territoriale dei tribunali e delle preture in essi ricompresi, nonchè quelli relativi alla popolazione degli stessi distretti. Tale documentazione è a disposizione dei membri della Commissione presso l'ufficio di segreteria.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3168**Art. 1.**

Al comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis . Il criterio individuato dall'articolo 11 è applicato anche nel caso di successivo giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione».

1.1

MILIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.- Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.»

1.1 (Nuovo testo)

MILIO, BATTAGLIA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo e conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2.1

BERTONI, FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

d-bis) se i tempi processuali disposti dal giudice non hanno consentito la preparazione adeguata della difesa;

d-ter) se non è stato concretamente possibile esercitare il diritto di difesa, mediante l'assistenza di un difensore di propria scelta o nominato d'ufficio;

d-*quater*) se non è stato disposto al dibattimento l'interrogatorio dei testimoni a carico e di quelli a discarico per difetto di apposita normativa ovvero se esso non sia stato disposto o non si sia svolto alle medesime condizioni o in quelle necessarie all'esercizio del diritto di difesa».

2.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Al comma 1, lettera d) dell'articolo 630 del codice di procedura penale, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: ',ovvero se si dimostra che la sentenza di condanna è stata pronunciata in violazione dei diritti sanciti nell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) c) e d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848'».

2.3

GRECO

Al comma 1, alla lettera d-bis, sostituire le parole: «lettere c) ed d)» con le parole: «lettere b), c) e d)»

2.4

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, alla lettera d-bis, sostituire le parole: «lettere c) ed d)» con le parole: «lettere c), d) ed e)».

2.5

SCOPELLITI, GRECO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 633 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere d-*bis*) e d-*quater*) alla richiesta deve essere unita copia dei provvedimenti giurisdizionali ivi indicati”.

3.1

CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. La competenza, individuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che non sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale. Lo spostamento della competenza fa salva comunque la pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura penale».

3.0.1

SCOPELLITI, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, non è stato ancora spedito il decreto di citazione a giudizio».

3.0.2

MILIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

La presente legge si applica anche ai casi per i quali sia già stata inoltrata domanda ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, o comunque quando non siano ancora decorsi i termini di cui all'articolo 26 della stessa Convenzione».

3.0.3

SCOPELLITI, GRECO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

152^a Seduta (Antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene l'onorevole Silvia Costa, presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, accompagnata dall'onorevole Marisa Rodano e dalle signore Francesca Deiclich e Jociaria Lima de Oliveira, componenti della stessa Commissione. Intervengono altresì le signore Maura Viezzoli e Marcella Mariani, rispettivamente segretario generale e membro del direttivo del CAUCUS delle donne.

La seduta inizia alle ore 11,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione del Presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio e di rappresentanti del CAUCUS delle donne.

(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 21 luglio 1998.

Il presidente MIGONE ringrazia i rappresentanti della Commissione per la parità e le pari opportunità e del CAUCUS delle donne, per aver accettato di partecipare a un'audizione in cui sarà approfondita l'importanza delle politiche di genere nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Dà quindi la parola all'onorevole Silvia Costa, invitandola a svolgere un intervento introduttivo.

L'onorevole COSTA, presidente della Commissione per la parità e le pari opportunità, sottolinea anzitutto lo stretto legame che unisce l'aiuto allo sviluppo alla promozione della parità fra uomini e donne. È perciò significativo che tra le finalità della cooperazione – che sono state indicate dal senatore Boco nella sua relazione sulla riforma – sia inclusa anche la parità di genere, accanto alla salvaguardia dei diritti umani e alla promozione della pace. In tal modo il Parlamento potrebbe re-

cepire le conclusioni dei vertici mondiali tenutisi al Cairo e a Pechino sotto l'egida dell'ONU: l'uguaglianza di genere è stata riconosciuta essenziale per uno sviluppo umano sostenibile.

È poi essenziale il contributo delle donne alle politiche di pace e di sviluppo, come dimostra la recente esperienza della Bosnia-Erzegovina, dove le donne di ogni gruppo nazionale hanno un ruolo fondamentale nel processo di pacificazione in atto.

Inoltre la riforma della cooperazione dovrebbe tener conto di una svolta ormai operante in tutte le agenzie delle Nazioni Unite, che ormai non considerano le donne unicamente come beneficiarie di iniziative di cooperazione, ma anche come soggetti attivi, che gestiscono da protagoniste progetti di grande rilevanza sociale. È quindi opportuno adottare un approccio articolato alle politiche di genere, garantendo allo stesso tempo progetti di cooperazione mirati all'uguaglianza tra uomini e donne – in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio in data 27 febbraio 1997 – e il coinvolgimento delle donne nella promozione e nella gestione degli interventi.

L'onorevole Costa si sofferma poi sulle linee generali della riforma in *itinere*, dichiarando di condividere la separazione delle funzioni di indirizzo politico e di amministrazione attiva, purchè vi sia una continua attività di *auditing* all'interno della stessa amministrazione pubblica. Per quel che riguarda il ruolo dei vari ministeri, è importante che le attribuzioni del Tesoro non si estendano fino a toccare la definizione delle priorità e l'elaborazione dei programmi-paese, nel cui ambito vanno considerati peraltro anche i progetti adottati in sede multilaterale.

L'attività delle organizzazioni non governative (ONG) e il ruolo del volontariato internazionale dovrebbero essere oggetto di attento esame da parte del Parlamento, per evitare di mortificare le associazioni con controlli non appropriati alla loro natura, che andrebbero sostituiti con verifiche sui risultati; inoltre è opportuno sostenere anche le organizzazioni non governative dei paesi terzi, presso le quali svolgono la loro attività numerose donne. Esprime poi interesse per l'istituzione di un servizio civile volontario per le donne, in cui sia prevista anche la possibilità di svolgere la propria opera nei paesi in via di sviluppo, con le necessarie garanzie di tipo giuridico e assicurativo.

Quanto alle priorità della cooperazione italiana, è necessario concentrare le risorse nei paesi da cui proviene la maggior parte degli immigrati, nonchè in programmi volti a prevenire la tratta degli esseri umani. Dovrà essere invece rivolta un'attenzione speciale ai paesi che discriminano sistematicamente le donne, sin dalla nascita, chiarendo che vi è un legame assai stretto fra la concessione degli aiuti e il rispetto dei diritti umani da parte degli stati beneficiari.

In conclusione l'onorevole Costa accenna brevemente a taluni problemi amministrativi, auspicando un riordino della carriera diplomatica e delle altre carriere dei dipendenti ministeriali, in cui si dia ampio spazio alla specializzazione, anche al fine di poter inviare nelle ambasciate e nei consolati funzionari con una buona preparazione in campo sociale.

Prende poi la parola la signora Maura VIEZZOLI, segretario generale del CAUCUS delle donne, la quale in primo luogo pone in risalto l'impegno profuso da tale organizzazione non governativa nel monitoraggio delle decisioni adottate dai governi per attuare le raccomandazioni adottate dai vertici ONU di Pechino e di Copenaghen. È infatti di fondamentale importanza che non restino lettera morta le acquisizioni di notevole rilievo sociale e politico che sono maturate negli ultimi anni nell'ambito delle Nazioni Unite.

L'organismo di cui fa parte, che già negli scorsi mesi ha inviato alla Commissione puntuali proposte di modifica del disegno di legge governativo, esaminerà con attenzione anche il testo in corso di elaborazione da parte del Comitato ristretto per la riforma della cooperazione. Peraltro in una legge di tale rilievo non hanno importanza solo le disposizioni normative, ma è molto significativo anche l'approccio prescelto: è assai deludente sotto questo profilo il disegno di legge del Governo, in cui manca l'afflato umanitario e politico che ispirò la legge n. 49 del 1987.

La riforma va invece collocata all'interno di un ripensamento complessivo dei rapporti tra il Nord e il Sud del mondo, che consenta di stabilire con i paesi in via di sviluppo un rapporto di partenariato non viziato da commistioni con la promozione commerciale, la quale si fa e si dovrà continuare a fare con altri strumenti. Per quel che riguarda le finalità, inoltre, l'attività di cooperazione deve servire a modificare la condizione delle donne, che nei paesi in via di sviluppo subiscono spesso una intollerabile discriminazione.

La signora Viezzoli osserva poi che i rapporti fra il Ministero degli affari esteri e le organizzazioni che sono espressione della società civile dovrebbero essere improntati alla massima flessibilità possibile, in modo da poter utilizzare al meglio il patrimonio di professionalità esistente nelle ONG e nel mondo del volontariato. Si può ipotizzare inoltre la stipulazione di accordi-quadro con tali organismi, cui affidare determinati settori di intervento in alcuni paesi, salvo esercitare poi controlli sui risultati analoghi a quelli svolti dalla cooperazione comunitaria.

Il presidente MIGONE, in relazione agli interventi dell'onorevole Costa e della signora Viezzoli, osserva che vincolare gli aiuti ai paesi in via di sviluppo è sempre un problema complesso, che dovrebbe essere valutato caso per caso. In particolare, gli aiuti legati a politiche di genere, così come le ingerenze umanitarie, possono essere accettabili purchè non si cerchi di imporre ai paesi in via di sviluppo i valori dell'occidente. Un problema simile è costituito dai conflitti regionali provocati dalle divisioni etniche, culturali o religiose, in cui la popolazione civile è costretta a sopportare grandi prevaricazioni, che colpiscono soprattutto donne e bambini.

Di fronte a sfide di tale natura la comunità internazionale deve dotarsi di strumenti idonei alla difesa degli interessi generali e dei valori condivisi. È ovvio che nelle relazioni internazionali non si può ignorare la *realpolitik*, purchè non se ne abbia una visione

ottocentesca ma si comprenda che nel mondo odierno nessuna politica è davvero realistica se prescinde dal rispetto dei diritti umani.

Il senatore BOCO, prendendo spunto dall'analisi del dibattito che condusse alla legge n. 49 del 1987, osserva che essa si collocava in un diverso momento storico in cui il concetto di cooperazione era entrato nei sentimenti comuni, sentimenti che si sono offuscati e addirittura persi negli avvenimenti che hanno caratterizzato purtroppo la gestione successiva della cooperazione. Si tratta ora di ricostruire quello spirito e combattere il disinteresse, soprattutto valorizzando la cooperazione decentrata che più esprime il diretto apporto dei cittadini: in questo quadro coglie l'occasione per segnalare i risultati dello studio elaborato dalla regione Toscana che evidenziano la percentuale di impegno di cooperazione come espressione della società civile, che risulta essere la più alta in tutta Italia. Certo si pone il problema del coordinamento, per trovare il sistema di integrare tutte le forze di un paese nel quadro delle finalità complessive per non disperdere la somma di tutti i potenziali. Dopo aver ricordato brevemente i punti salienti che saranno affrontati nel testo di riforma, chiede un chiarimento sulla proposta di esclusione dei paesi che non rispettano parametri democratici, in particolare nei rapporti di genere: osserva a tal proposito che la vera rivoluzione culturale dovrebbe essere quella di definire progetti di cooperazione non con i Governi, ma direttamente con le popolazioni e con le forme di associazionismo della società civile, al fine di portare l'aiuto laddove è necessario.

Il senatore D'URSO, nel compiacersi per la partecipazione di esperti non di cittadinanza italiana nella Commissione per la parità e le pari opportunità, cosa che si rivela utile e intelligente soprattutto per poter direttamente interpellare coloro che conoscono le situazioni dei paesi destinatari dei progetti, osserva che la cooperazione italiana ha bisogno di rifarsi una credibilità agli occhi dell'opinione pubblica, scopo per cui appare estremamente utile coinvolgere le forze di lavoro femminili del Sud d'Italia.

La signora DE OLIVEIRA richiama l'attenzione sull'utilità della cooperazione per il reinserimento degli immigrati verso i propri paesi d'origine, auspicando che la legge porti attenzione a questo particolare fenomeno che necessita di piccoli progetti mirati direttamente ai bisogni della popolazione, che spesso invece non trae nessun vantaggio dagli accordi stipulati fra i governi.

L'onorevole RODANO, rispondendo sul vincolo di genere, precisa che esso dovrebbe essere rivolto a tutti gli attori italiani della cooperazione, a partire dalla fase di negoziato ove si può svolgere opera di convincimento sul paese destinatario. Sottolinea che essa è questione diversa da quella dei diritti umani in quanto si tenta di indirizzare azioni di cooperazione rivolte direttamente al mondo femminile, in considerazione del fatto che nei paesi in via di sviluppo sono le donne a gestire l'agricoltura, il commercio, l'educazione e la prevenzione sanitaria della fa-

miglia: senza di esse pertanto non è individuabile un programma di sviluppo economico e sociale nè di tutela dell'ambiente, e ciò si pone come condizione all'efficacia stessa della cooperazione. Richiama l'attenzione sul fatto che nei casi di conflitti e di guerre civili le donne hanno spesso dimostrato nelle fasi successive la capacità di tessere quella rete di rapporti umani che hanno aiutato a superare le divisioni etniche e religiose: le donne, le associazioni femminili, hanno dimostrato forza pur essendo esse stesse le prime vittime e pertanto occorre indirizzare verso di loro il sostegno dei programmi di cooperazione cogliendone le potenzialità.

La signora DEICLICH sottolinea il vincolo positivo che l'uguaglianza di genere costituisce come obiettivo di sviluppo, considerato che gli aiuti passano sempre nelle mani dei capifamiglia uomini, ricacciando le donne in uno stato di minorità: nei programmi di cooperazione è auspicabile che sia negoziato il punto di arrivo degli aiuti.

La signora VIEZZOLI, ritornando sul problema dell'esclusione, ritiene che vada certo mantenuto un equilibrio fra programmi di cooperazione e necessario rispetto dei diritti umani, nella consapevolezza che proprio la cooperazione costituisce un vincolo formidabile di sostegno alla ricostruzione dei processi democratici. È importante il coordinamento da stabilire con le politiche generali di un governo del paese in cui la cooperazione dovrà operare.

Il senatore ANDREOTTI ritiene utile distinguere fra situazioni normali e vicende critiche per valutare i contatti tessuti dal mondo femminile che vanno senz'altro incoraggiati nei programmi di cooperazione. Ritiene che si debba comunque tendere a progetti multilaterali in quanto i singoli paesi non sono in grado di affrontare problemi planetari alla radice.

L'onorevole COSTA, nel replicare agli intervenuti, precisa che i vincoli di genere dovranno rientrare nei parametri delle scelte di cooperazione ma anche nella valutazione dei progetti a posteriori, e che ciò dovrà comprendere anche la politica dei crediti e non solo quella dei doni. Ricorda l'esperienza del Burkina Faso in cui è stata chiesta nello stesso protocollo degli aiuti una campagna di informazione sanitaria volta a combattere la piaga delle mutilazioni sessuali femminili. Personalmente si dichiara perplessa sul proliferare delle *authority* e dei garanti che non risultano molto funzionali in assenza di determinati circoli virtuosi attivati in precedenza. Ritiene più utile la funzione di *auditing* inserita nel processo amministrativo come consulenza attiva sul reale funzionamento gestionale; auspica infine che la nuova legge contenga con chiarezza i grandi principi e lasci alla fonte regolamentare quel decentramento di responsabilità necessario a procedimenti flessibili.

Il presidente MIGONE ringrazia le intervenute e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

153^a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene il Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri ministro plenipotenziario, Armando Sanguini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione del Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri.

(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Dopo che il presidente MIGONE ha introdotto l'ospite, che lascia la direzione generale delle relazioni culturali per assumere l'incarico di ambasciatore d'Italia a Tunisi, prende la parola il ministro SANGUINI il quale percorre brevemente i punti salienti che hanno qualificato l'attività della direzione generale per la cultura nel periodo della sua predisposizione alla direzione, che si inquadra nell'impegno parallelo del vertice politico per rivalutare la dimensione culturale sia sul piano nazionale che internazionale, godendo inoltre dell'appoggio del Parlamento sul piano finanziario e normativo. Un primo aspetto dell'attività riguarda l'aggregazione delle sinergie, cioè la tendenza ad immergere l'amministrazione nel tessuto delle forze culturali in Italia, collaborando con i dicasteri preposti alle università, all'istruzione, ai beni culturali, allo spettacolo, e con le regioni, gli enti locali e le fondazioni. La logica di fondo è stata quella di coinvolgere nella collaborazione le istituzioni esistenti all'estero e a tale scopo si sono organizzate riunioni di aree per sistema volte a riunire rappresentanti degli istituti di cultura, delle ambasciate, delle scuole italiane e delle università per tracciare lo stato delle cose e al contempo redigere proiezioni a medio termine. Si sono anche coinvolte personalità della cultura locale e le istituzioni commerciali allo

scopo principale di evitare sprechi e duplicazioni di energie. Particolare attenzione è stata rivolta al recupero dei rapporti con i dipartimenti di cultura italiana esistenti nelle università straniere e ci si è adoperati per aggregare comitati di collaborazione culturale integrati con esponenti italiani e della cultura locale: in ciò si è puntato molto sul ruolo delle comunità all'estero, intese in senso allargato in modo da comprendere tutta l'area filoitaliana.

Un secondo aspetto concerne l'attività di promozione, evitando soprattutto la trappola rappresentata dal concetto di esportazione del prodotto Italia, tentando invece di inserire gli eventi con il coinvolgimento della controparte. Si è valorizzata una diplomazia dei valori nella consapevolezza di vivere una fase storica in cui le componenti culturali possono giocare un ruolo determinante nei rapporti fra i popoli.

Infine si è posta l'attenzione al rapporto fra piano bilaterale e multilaterale e, in quest'ultimo ambito si è sostenuto l'apporto dell'Italia in seno all'UNESCO e si è promosso un accordo con la Banca Mondiale per un partenariato di sviluppo della politica culturale.

In questo cammino compiuto con sforzo e con impegno il limite sempre presente è quello delle risorse umane e delle risorse finanziarie: lo stanziamento per il 1998 è stato aumentato del 9 per cento, grazie anche all'impegno della Commissione affari esteri del Senato, ma essendo la base di partenza già molto bassa le risorse aggiuntive sono rimaste limitate. Passando al fattore umano ricorda che gli organici sono fermi al 1991 e che solo l'impegno personale ha permesso di supplire alle gravi carenze del settore. Si è avviato un piano di revisione degli istituti italiani di cultura che consentirà una redistribuzione in aree dove si è stati finora poco presenti, si è aumentato il numero dei lettori di italiano e si sono incrementate le borse di studio e sono stati destinati maggiori fondi per le traduzioni di libri in italiano.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede informazioni sul *curriculum* dell'italiano che è stato nominato vice segretario generale dell'Unione latina e chiede altresì informazioni sulle vicende che hanno distrutto la missione del più famoso lettore italiano di Dante in Argentina, per cui si sono spese somme con nessun risultato. Chiede altresì come siano stati scelti i testi tradotti.

La senatrice DE ZULUETA si dichiara interessata a conoscere maggiori dettagli sul progetto di partenariato con la Banca Mondiale e chiede altresì a che punto si sia arrivati in Europa sul problema della convergenza dei sistemi di istruzione superiore. Ritiene utile avere una valutazione sul punto della cooperazione culturale regionale nel Mediterraneo nonché qualche spiegazione sul perchè sia così insoddisfacente la partecipazione di italiani nelle istituzioni scientifiche e culturali internazionali.

Il senatore PORCARI condivide le osservazioni del senatore VERTONE GRIMALDI e si domanda se l'esportazione di cultura italiana non abbia preso un'unica direzione riflettendo solo una parte ideologica

del paese. Continua a dichiararsi perplesso sulla deriva in cui sono lasciate le strutture destinate al settore culturale, insistendo sulla necessità di programmi di formazione delle nuove generazioni.

Il senatore ANDREOTTI, auspicando che non siano dimenticati istituti già esistenti in Italia, suggerisce di censire anche le iniziative straniere vertenti su aspetti della cultura italiana.

Il senatore PIANETTA chiede come intenda l'ospite impostare i rapporti culturali fra Italia e Tunisia sviluppando le sinergie fra le sponde del Mediterraneo nel nuovo incarico cui è stato destinato.

Il ministro SANGUINI, rispondendo agli intervenuti ricorda che sulla formazione delle nuove generazioni si sono compiuti sforzi per corsi di formazione, organizzati altresì per recuperare al meglio le risorse esistenti, nella convinzione di poter ottenere di più anche mediante la razionalizzazione dei metodi di lavoro. Si riserva di accertare le vicende della missione culturale su Dante in Argentina mentre preferisce evitare commenti sulla nomina all'Unione latina. Per le traduzioni dei libri sono stati privilegiati i classici intervenendo a sostegno delle traduzioni straniere nei casi in cui i costi non potessero essere completamente sopportati dalla casa editrice, escludendo peraltro che siano state poste in essere discriminazioni ideologiche. Per quanto riguarda la Banca Mondiale, l'accordo di partenariato si pone come obiettivo di utilizzare l'esperienza italiana per competenza sulla materia dei patrimoni culturali, mentre in campo europeo si sta lavorando soprattutto con la Francia per favorire percorsi universitari comuni e per giungere al riconoscimento dei titoli. Concorda sul suggerimento di censire le iniziative straniere e, per quanto riguarda l'area del Mediterraneo, le ambizioni sono elevate in rapporto all'attuale realtà, ma intende impegnare l'Italia alla ricerca di una sinergia tra cultura ed economia soprattutto nel campo della cooperazione allo sviluppo, nella formazione e nella valorizzazione del turismo culturale.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ospite e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

149^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il Presidente COVIELLO propone di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERZONI risponde congiuntamente alle interrogazioni – distinte ma connesse – nn. 3-01320 e 3-02002 del senatore Michele De Luca, sullo *status* giuridico dei medici specializzandi e degli specializzandi non medici, ricordando, quanto alla prima, di aver già risposto ad analoghi quesiti presso la Commissione il 29 ottobre 1997. Dopo aver menzionato il disegno di legge d'iniziativa parlamentare da tempo all'esame della Camera dei deputati, ricorda che i Ministri dell'università e della sanità hanno congiuntamente presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati, volto ad affrontare organicamente la questione, ma ammette che ciò ha rallentato l'*iter*. Da ultimo, tuttavia, l'esame presso le Commissioni riunite VII e XII dell'altro ramo del Parlamento è ripreso. L'indicazione che va emergendo dal dibattito parlamentare è quella di fornire ai medici specializzandi lo *status* di lavoratori in formazione; si associa dunque all'auspicio dell'interrogante per una rapida conclusione della vicenda, al fine di porre termine ad una grave situazione di disagio che coinvolge migliaia di persone e di assicurare un migliore assetto ad uno snodo essenziale del Servizio sanitario nazionale quale la formazione specialistica dei medici.

Risponde quindi alla seconda interrogazione, riguardante il fatto che le borse di studio per i corsi di specializzazione dell'area medica sono assegnate solo ai laureati in medicina e non ad altri – come ad

esempio i biologi – facendo presente che tale discriminazione discende dalla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano. Tale normativa prevede infatti che le borse siano assegnate solo a quanti effettuano anche attività assistenziale nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. A suo avviso, l'unica via per superare il problema consiste nella predisposizione di un organico provvedimento legislativo sui laureati non medici dell'area medica, da predisporre ovviamente di concerto con il Ministero della sanità. Assicura comunque l'impegno del Governo ad offrire una soluzione equa al problema segnalato.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara solo parzialmente soddisfatto, osservando – quanto alla prima interrogazione – che il problema dello stato giuridico dei medici specializzandi è tuttora aperto e che, per quanto è dato sapere, anche la soluzione in via di elaborazione sarebbe insoddisfacente. È ancor meno soddisfatto per la seconda risposta, dal momento che ai laureati non medici mancano sia il riconoscimento dello stato giuridico, sia la borsa di studio. Confida quindi che l'impegno del Governo ad una soluzione equa sia assolto rapidamente. Nell'occasione, formula l'auspicio che alle regioni sia assegnato il compito di programmare il numero delle specializzazioni, al fine di evitare che anche i medici specialisti, dopo tanti anni, debbano fronteggiare la disoccupazione.

Il sottosegretario GUERZONI risponde infine all'interrogazione n. 3-02021 dei senatori Marri ed altri, sull'incarico di insegnamento in «Teoria e tecnica della documentazione» per l'anno accademico 1997-1998, conferito presso il corso di laurea in conservazione dei beni culturali nella facoltà di lettere e filosofia dell'ateneo di Arezzo alla dottoressa Maria Rosaria Florinda Giuva, consorte di un noto uomo politico. Sottolinea in primo luogo che la disciplina dei contratti di insegnamento – rinnovata da ultimo con un decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 17 della legge «Bassanini due» – riconosce la più ampia autonomia alle strutture didattiche dell'università, limitandosi a vietare che i contratti siano conferiti a dipendenti dell'ateneo. È esclusa quindi ogni possibilità per il Governo di interferire nel merito delle scelte operate da ciascun ateneo. Ciò premesso, non ha difficoltà a fornire le informazioni raccolte, affermando in primo luogo che per il conferimento del contratto alla dottoressa Giuva non è stato considerato alcun requisito oltre al suo *curriculum* ed è stata seguita una procedura del tutto ordinaria. Il *curriculum*, poi, appare, di fatto, pienamente idoneo a motivare il conferimento del contratto. I titoli della dottoressa Giuva, infatti, sono ben diversi da quelli menzionati nell'interrogazione e contengono tre volumi – dei cui estremi dà lettura – e numerosi saggi ed articoli, di cui pure dà analitica menzione. Conclude informando che l'ammontare del contratto è di poco più di 8 milioni ed è stato erogato utilizzando il finanziamento già stanziato per un docente che si era dichiarato impossibilitato a svolgere il corso. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, presso cui presta servizio la dottoressa, ha autorizzato

l'accettazione del contratto, fermo restando il recupero delle ore di servizio non prestate, anche utilizzando le ferie.

Il senatore MARRI ringrazia il Governo per aver risposto ad una interrogazione imbarazzante ma si dichiara totalmente insoddisfatto, poichè non ha ottenuto risposta a molti quesiti. Appare comunque singolare, infatti, che il preside della facoltà di un ateneo piccolo come quello di Arezzo abbia dichiarato di ignorare che nella sua facoltà insegna la consorte dell'onorevole D'Alema. Inoltre anche il *curriculum* illustrato non sembra paragonabile a quelli di altri titolari di contratto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE rileva che torna all'esame della Commissione il disegno di legge n. 3167, che la Commissione aveva inizialmente esaminato in sede deliberante e che successivamente era stato rimesso alla sede referente su richiesta di un Gruppo. Dopo la conclusione dell'esame in sede referente, tuttavia, il Presidente del Senato lo ha riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi precedentemente svolte e di adottare quale testo base quello licenziato dalla Commissione in sede referente, segnalando che esso è disponibile quale stampato n. 3167-A del Senato.

Senza discussione, conviene la Commissione, la quale poi, su proposta del PRESIDENTE, delibera di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 24 settembre prossimo, alle ore 20.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

223ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CASTELLI dà conto degli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.10, mentre il senatore TERRACINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9.

Il relatore VEDOVATO ritira l'emendamento 1.2 e illustra l'emendamento 1.2-*bis*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale relativo a variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998 (n. 342)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)

(R139 b00, C08ª, 0027ª)

Il presidente PETRUCCIOLI riferisce brevemente alla Commissione sul contenuto del provvedimento in titolo sottoponendo alla valutazione della stessa uno schema di parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2935**Art. 1**

Sopprimere l'articolo.

1.1

LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonchè per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; quanto a lire 70 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonchè per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998 e lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2-bis

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

1.3

LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito delle disposizioni volte ad unificare tutte le gestioni pensionistiche all'interno dell'INPS, è avviata la procedura per definire, entro il 31 dicembre 1998 la liquidazione del fondo pensioni per il personale ferroviario istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418. Entro il suddetto termine, la società Ferrovie dello Stato s.p.a., previo confronto con le Organizzazioni sindacali, è tenuta a predisporre un piano di razionalizzazione per rimuovere le eventuali condizioni di squilibrio strutturale del personale ferroviario, mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del personale stesso. I costi della relativa operazione devono essere quantificati ed inseriti negli stanziamenti generali previsti annualmente dall'accordo di programma tra lo Stato e le FS S.p.a. per la parte corrente. In caso di necessità di integrazioni straordinarie per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui sopra, il Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri competenti, è tenuto a presentare apposito disegno di legge contenente le specifiche motivazioni e le prescrizioni normative cui gli stanziamenti straordinari sono destinati. In tale contesto, dovrà essere predisposta una disciplina attuativa di armonizzazione del sistema speciale previdenziale degli autoferrottranvieri, con particolare riferimento all'allineamento delle aliquote contributive dovute dalle aziende di trasporto pubblico locale e dal personale addetto a quelle medie dell'industria ed al conseguente aggiornamento dei trattamenti da corrispondere».

1.4

LAURO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1998.»

1.5

LAURO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministri competenti» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.6

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Lo stesso Commissario» fino alla fine del comma.

1.7

CASTELLI

Alla fine del comma 1, sostituire la cifra: «130» con «300».

1.8

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.9

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.10

CASTELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

201ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per le politiche agricole» (n. 328)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C09ª, 0007ª)

Riferisce alla Commissione sullo schema di regolamento in titolo il relatore, senatore PIATTI il quale ricorda che viene così data attuazione a quanto previsto, in tema di riorganizzazione del Ministero, dal decreto legislativo n. 143 del 1997, con il quale si prevede un nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni, riservando al Ministero le funzioni di elaborazione, ed indirizzo della politica agricola, agroindustriale, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, nonché quelle di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi comunitarie ed internazionali e di esecuzione dei connessi obblighi a livello statale, mentre alle regioni viene riservato l'esercizio di funzioni e compiti per agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà.

Il relatore si richiama quindi alla relazione già svolta e all'ampio dibattito sviluppatosi sul citato decreto n. 143, in cui si è evidenziata l'esigenza di realizzare profonde innovazioni nelle politiche delle filiere agroalimentari e nei rapporti fra agricoltura, territorio e ambiente, favorendo politiche per la sicurezza alimentare. Ricordati i nuovi scenari economici mondiali in cui dovrà competere il settore primario (proposte dell'Agenda 2000, la negoziazione delle nuove OCM, le direttive sulle

biotecnologie) richiama l'attenzione sull'esigenza non solo di una radicale riorganizzazione della ricerca, ma anche di potenziare la capacità del settore di cogliere le opportunità offerte dal mercato globale, realizzando le necessarie alleanze, a livello statale ed imprenditoriale. In tale contesto si rende tanto più necessaria ed urgente la riforma dell'apparato amministrativo pubblico e in tal senso sono da ricordare le riforme avviate nel settore dei trasporti, nel mercato del lavoro, nel commercio, nella sanità, mentre, ad avviso del relatore, particolare attenzione va dedicata all'importante opera di semplificazione amministrativa, già avviata con le leggi Bassanini, nonchè per la riorganizzazione della stessa Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, rafforzata con il decreto legislativo n. 281 del 1997. Entrando nel merito dello schema di regolamento in esame, ribadisce l'esigenza di evitare operazioni di facciata, ma di prevedere un nuovo disegno organizzativo della amministrazione pubblica di settore, che consenta di razionalizzare i vari livelli di intervento, superando confusioni e contraddizioni che pesano sugli operatori e i cittadini: i nuovi modelli organizzativi non devono duplicare strutture esistenti, ma ispirarsi a criteri di flessibilità e a una nuova cultura della responsabilità e del risultato.

Ricordati quindi gli ulteriori adempimenti previsti dal citato decreto n. 143, quali l'individuazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni (prevista dall'articolo 2, comma 4); la soppressione, l'accorpamento e il riordino degli enti collegati (articolo 3, comma 2), osserva che con lo schema in esame viene attuato quanto previsto dall'articolo 2 sulla base dell'esigenza sia di costituire un centro di riferimento degli interessi nazionali (in stretto contratto con gli altri livelli di governo); sia di assumere un'articolazione corrispondente a quella delle Direzioni dell'Unione europea; sia di realizzare una struttura «snella», finalizzata al raggiungimento del risultato. Il relatore dà quindi sinteticamente conto della attuale struttura organizzativa del Ministero e del numero di unità di personale attualmente impiegate (stigmatizzando l'esigenza di superare problemi di lentezza, eccesso di burocratizzazione, carenza di iniziative e distacco dei processi reali). Si sofferma quindi sulla articolazione, prevista dall'articolo 1 dello schema, del nuovo modulo organizzativo basato su due dipartimenti: il primo denominato dipartimento delle politiche di mercato e strutturali e il secondo denominato dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi. Nel ricordare l'iniziale previsione di tre dipartimenti, osserva che l'unificazione delle due aree delle politiche di mercato e strutturali accorpa nel primo dipartimento (in cui confluiscono anche le funzioni in materia di pesca e acquacoltura) i due settori principali della politica comunitaria e anche quella nazionale di settore, mentre il secondo dipartimento ha competenza assai vasta (oltre che per le materie già indicate) anche nel settore del personale, dell'amministrazione, del bilancio, della sorveglianza sulle strutture sottoposte alla vigilanza del MIPA, nonchè in materia di sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); secondo quanto previsto dallo stesso decreto n. 143, rientra in tale dipartimento anche il coordinamento delle funzioni del Corpo forestale fino alla riforma del medesimo, questione che rientra fra quelle su cui è opportuno un chiarimento e

un approfondimento in ordine alle posizioni assunte dai Dicasteri competenti. Si sofferma quindi su quanto previsto dall'articolo 4, con cui si prevede che i dipartimenti siano retti da dirigenti generali di livello B, mentre gli uffici dirigenziali potranno articolarsi in un numero massimo di sei, da definire con successivi regolamenti. Ricordato quindi quanto previsto per lo speciale reparto dell'Arma dei carabinieri per la tutela della normativa comunitaria e in materia di unità da destinare (nel numero massimo di 60) all'organo di direzione politica, rileva che si prevede la soppressione non solo del Consiglio superiore dell'agricoltura, ma anche di tutti i comitati e organi collegiali non previsti da specifiche leggi, mentre si istituisce un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti.

Il relatore Piatti, nel rilevare che la opzione a favore dei due dipartimenti risponde anche alla richiesta di una strutturazione più strategica del Ministero, svolge alcuni ulteriori rilievi che potranno essere inclusi nel parere, che preannuncia di segno positivo. In particolare richiama l'esigenza di realizzare lo snellimento burocratico e procedurale indicato dalla legge n. 59, tale da richiedere una semplificazione organizzativa, da ottenere con una riduzione del personale, stante la consapevolezza della poca funzionalità delle megastrutture. Sottolineata nuovamente l'esigenza di perseguire obiettivi di agilità funzionale e di stimolare la crescita della professionalità all'interno delle strutture pubbliche, ribadisce di non riuscire a riscontrare tali obiettivi pienamente nel processo di riforma che, proprio perchè deve tutelare occupazione e professionalità, non può essere improvvisato. Pur senza indicare in dettaglio le caratteristiche della nuova struttura, auspica che si possa realizzare una immissione (almeno parziale) di nuovi dirigenti alle leve del comando, realizzando e favorendo una discontinuità, che potrà essere favorita anche dalla nuova forma dipartimentale che assumerà il Dicastero, riconvertendo l'organizzazione dalle funzioni di gestione a compiti strategici e di orientamento. Ribadita infine l'esigenza di promuovere politiche della qualità, cui il mondo agricolo è particolarmente sensibile, ricorda altresì l'opportunità di assicurare maggiori controlli sulla qualità delle importazioni. Ritiene inoltre che debba essere quanto prima e sin d'ora esplicitato e chiarito il nuovo disegno organizzativo indicato a grandi linee dal decreto n. 143 citato, per avere un quadro unitario dell'amministrazione di settore (Ministero, Enti, AIMA, RIBS, strutture di ricerca), stigmatizzando la lentezza del processo di riforma, per esempio nel campo della ricerca.

Nel ribadire quindi il tenore del parere, favorevole con le osservazioni dianzi richiamate e con quelle che potranno ulteriormente pervenire dal dibattito, il relatore esprime comunque una preoccupazione politica osservando che la riforma, per partire bene, richiede maggiore convinzione e deve essere tale da suscitare maggiori entusiasmi, con azioni visibili, innovative, nella consapevolezza che la riforma serve al paese e all'agricoltura nel suo complesso.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'ampia e articolata esposizione, ricordando che il dibattito potrà proseguire a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge nn. 811, 1083, 1450 e 1631 (sui cui testi originari la 1ª e la 5ª Commissione avevano espresso il parere) sono stati riassegnati, sulla base di una richiesta e di un orientamento unanimemente condiviso, in sede deliberante. Ricorda altresì che nella seduta del 29 luglio 1998 la Commissione, all'unanimità aveva approvato un testo unificato proposto dal relatore, sul quale la 1ª e la 5ª Commissione avevano espresso dei pareri non ostativi.

Al fine di accelerare quanto possibile l'*iter*, avanza la proposta di dare per acquisito il dibattito già svoltosi in sede referente (salve eventuali dichiarazioni di voto in sede di votazione finale) e di adottare quale testo base il testo unificato, già accolto dalla Commissione in sede referente nella seduta del 29 luglio scorso (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il relatore BEDIN, nel dichiarare di convenire sulle proposte avanzate dal Presidente, osserva che la scelta di passaggio alla sede deliberante, unanimemente accettata, era già presupposta dalla presentazione di numerosi provvedimenti di iniziativa dei vari Gruppi: tale scelta procedurale è altresì da condividere alla luce di una razionale ripartizione dei lavori fra Assemblea e Commissioni.

Nel richiamarsi quindi all'ampia relazione già svolta sui disegni di legge e alla illustrazione del testo già accolto in sede referente, che ora ripropone come testo base, ribadisce che il lupo italiano costituisce una razza canina unica al mondo e che per di più l'attività svolta da tali esemplari rappresenta un bene disponibile per tutta la comunità, considerazioni queste che hanno consigliato e rendono opportuno un intervento del legislatore. Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche del Disciplinare dell'Ente, ricorda che il nodo da sciogliere riguardava la necessaria distinzione di un bene pubblico da una attività di tipo privato, questioni che sono state affrontate e risolte attraverso la formulazione accolta nel testo base ora riproposto: a tale riguardo sottolinea l'oppor-

tunità che l'opera di volontariato, che ha sinora reso possibile l'attività dell'Ente, mantenga le proprie caratteristiche anche dopo la previsione di un intervento pubblico, per evitare che la sopravvivenza di una tale funzione sia collegata solo alla previsione di un intervento della parte pubblica. Ricorda infine che sono stati opportunamente identificati e previsti idonei canali di finanziamento e che è stato ulteriormente ribadito il principio della non commerciabilità della razza del lupo italiano. Ricorda infine che, dopo un dibattito non breve e una opera di approfondimento delle varie implicazioni giuridiche, il testo, ora riproposto, era stato già adottato all'unanimità.

La Commissione all'unanimità conviene quindi di adottare quale testo base per i disegni di legge in titolo il testo unificato già accolto in sede referente e di dare per acquisito il dibattito già svoltosi in tale sede, fissando il termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti alle ore 19 della giornata odierna.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 14,45 per il parere alla 13ª Commissione sul disegno di legge n. 3499 recante nuovi interventi in campo ambientale e per il parere alle Commissioni riunite 5ª e 13ª sul disegno di legge n. 3294 recante norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 811, 1083, 1450 E 1631

Norme per la salvaguardia economica e biogenetica del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

Art. 1.

1. La razza canina denominata lupo italiano (*Canis lupus italicus familiaris*) ha specificità genetiche, ambientali e storiche da conservare e valorizzare nella loro integrità. Il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, regolamentato dal disciplinare approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 1994, è lo strumento per la conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della razza canina e per il suo impiego nella protezione civile ed ecologica.

2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), così denominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, persegue, senza scopo di lucro, le finalità della conservazione genetica del Lupo italiano, della promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della protezione civile, nonché la finalità della selezione secondo le direttive stabilite dal Ministero per le politiche agricole. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ETLI apporta al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tale adeguamento è condizione necessaria ai fini dell'erogazione all'ETLI del finanziamento a decorrere dal 1999.

3. È affidata all'ETLI la tenuta del registro ufficiale del lupo italiano di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) e all'articolo 5 del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, si provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del Ministero per le politiche agricole, della somma di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1998.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'Ente trasmette entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero per le politiche agricole una relazione dettagliata relativa al consuntivo dell'attività svolta nel precedente esercizio finanziario e il programma di attività, di interventi e di studi e ricerche relativo al nuovo esercizio finanziario.

3. Quale riconoscimento delle attività svolte, è altresì corrisposta all'ETLI l'ulteriore somma di lire 200 milioni per il 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per il 1998 e in lire 500 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando, per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e, per gli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

184ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,30.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo**
(R048 000, C10ª, 0004ª)

Si riprende l'esame del documento conclusivo sospeso nella seduta del 17 settembre mentre era in corso la discussione generale.

Il senatore MUNGARI ritiene che, preliminarmente ad un esame nel merito del documento, si renda necessaria l'effettuazione del già programmato sopralluogo in Galles ed Irlanda, onde acquisire informazioni più approfondite sull'esperienza delle agenzie per la promozione degli investimenti esteri operanti in tali paesi.

Il senatore DEMASI si associa a tale richiesta, ricordando come l'Ufficio di Presidenza della Commissione avesse già deliberato in tal senso e solo in considerazione della concomitante missione effettuata dalla Commissione bilancio si decise di soprassedere. Egli ritiene, pertanto, che, prima di entrare nel merito del documento illustrato dal relatore Maconi, la Commissione debba pronunciarsi sulle esigenze di approfondimento avanzate.

Il senatore NAVA svolge considerazioni analoghe, sottolineando, in particolare, l'importanza delle valutazioni che la Commissione è chiamata ad esprimere in merito all'istituzione di un'apposita agenzia di promozione degli investimenti esteri e l'opportunità, quindi, che esse siano effettuate alla luce di un raffronto più approfondito con esperienze straniere particolarmente significative.

Il presidente CAPONI esprime, preliminarmente, il suo apprezzamento per la proposta di documento conclusivo presentata dal relatore

Maconi: in particolare il giudizio della sua parte politica è particolarmente favorevole con riguardo alla prima parte di detto documento, mentre la seconda parte di esso – concernente le modalità di controllo dell'attività delle imprese multinazionali – gli appare non sufficientemente incisiva.

Quanto alla richiesta avanzata dai senatori Mungari, Demasi e Nava – che giudica perfettamente legittima – egli ritiene che essa si ponga in contrasto con la necessità di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva: si è infatti alla vigilia di decisioni importanti del Governo in materia, decisioni che verranno probabilmente assunte in stretta connessione con l'imminente varo della manovra di bilancio. D'altra parte, sull'argomento si è svolto un lavoro approfondito, articolatosi in numerose audizioni ad elevato livello e in un sopralluogo in Francia. Ciò non esclude, peraltro, in seguito, la possibilità di ulteriori approfondimenti, da realizzarsi eventualmente anche con sopralluoghi nei paesi richiamati dagli intervenuti.

Ritornando al merito del documento e soffermandosi, in particolare, sulla seconda parte di esso, egli ritiene riduttivo affidarsi prevalentemente a codici di comportamento morale per il controllo di imprese che detengono un enorme potere economico. Con particolare acutezza, il documento auspica la realizzazione di un governo mondiale dell'economia; a tale proposito – a suo modo di vedere – dovrebbe svilupparsi, nell'ambito delle forze politiche di sinistra un dibattito più approfondito di quello che si è finora svolto, che affermi la prevalenza della politica sulla tecnocrazia. Il Governo italiano, poi, dovrebbe operare con più determinazione in ambito internazionale, superando i complessi di inferiorità che talora lo caratterizzano. Per quanto riguarda i punti specifici, egli ritiene, in particolare, che il tema dell'agenzia per la promozione degli investimenti meriterebbe qualche precisazione ulteriore. Quanto alla polemica sul costo del lavoro, nel manifestare soddisfazione per quanto emerso in proposito dall'indagine, ritiene che si debba fare definitivamente giustizia di argomentazioni fuorvianti. Nel condividere le affermazioni contenute nel documento relativamente ai negoziati in corso in ambito OCSE per la conclusione di un Accordo Multinazionale sugli Investimenti (AMI), egli ritiene che meriterebbe un apposito richiamo la risoluzione recentemente approvata in merito dal Parlamento europeo; domanda, infine, se sia possibile mutuare dall'esperienza francese in tema di difesa dei marchi nazionali, indicazioni valide per un intervento legislativo incisivo in materia.

Interviene, quindi, nuovamente il senatore DEMASI per rilevare – in relazione ai tempi ristretti richiamati dal Presidente per l'approvazione del documento conclusivo – come tale documento doveva essere pronto all'inizio di luglio, ancorchè fosse previsto un ulteriore sopralluogo da svolgersi nel corso del medesimo mese. Se si sono determinati dei ritardi, quindi, essi non sono imputabili alla Commissione.

Il relatore MACONI precisa che la proposta di documento conclusivo è stata, in effetti, redatta nella prima settimana di luglio, ma non ha

potuto essere messa in discussione per il particolare carico di lavoro che ha caratterizzato i calendari della Commissione e dell'Assemblea in quel periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

267ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione SORIERO.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 luglio 1998.

Il relatore MANZI comunica che da parte di numerose organizzazioni sindacali ed associazioni è stata avanzata richiesta di essere audite sulle tematiche oggetto del disegno di legge.

Il PRESIDENTE propone di affidare al relatore l'incarico di svolgere le audizioni richieste, restando inteso che ad esse potranno partecipare anche tutti i senatori interessati; propone inoltre di effettuare tali audizioni nelle giornate di mercoledì e di giovedì, alle 8,30 del mattino.

La data sarà comunque comunicata a tutti i senatori una volta che saranno state effettuate le opportune intese.

Sulla proposta formulata dal Presidente, conviene il relatore MANZI.

Non facendosi osservazioni da parte della Commissione, tale proposta si intende accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 settembre 1998.

Il senatore MANZI rileva come il provvedimento sia destinato a colpire ancora una volta le fasce più deboli del pubblico impiego. Esso prefigura infatti l'estromissione dalle Ferrovie dello Stato di circa 2000 lavoratori, forzosamente collocati in quiescenza pur essendo interessati a rimanere in servizio, secondo una facoltà fin qui espressamente loro riconosciuta dalla legge, dopo il raggiungimento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, come definiti per i vari profili professionali.

L'aspetto paradossale del presente provvedimento è che la facoltà in questione non viene soppressa definitivamente, ma soltanto sospesa per i prossimi anni. Si tratta di una soluzione ambigua, suscettibile di generare ulteriori disparità nel regime pensionistico fra le varie fasce di lavoratori delle Ferrovie dello Stato.

L'argomento, richiamato dal sottosegretario Pizzinato, secondo il quale il nuovo meccanismo avrebbe il merito di evitare immediate dichiarazioni di esubero, e quindi l'avvio di un rilevante numero di prepensionamenti, coglie in effetti soltanto un aspetto di una realtà più complessa. Non è infatti con l'appiattimento su una logica aziendalistica che possono essere affrontati i nodi della modernizzazione del sistema ferroviario, mentre appare necessario assicurare una giusta salvaguardia dei diritti acquisiti, specie quando questi abbiano implicazioni immediate sulle aspettative di vita dei lavoratori interessati.

Va anche tenuto presente che il decreto-legge non sembra corrispondere alle indicazioni dell'accordo raggiunto nello scorso mese di agosto fra le organizzazioni sindacali e le Ferrovie dello Stato, in base al quale il personale da collocare in quiescenza a partire dal corrente mese di settembre avrebbe dovuto appartenere alle sole fasce per le quali è già maturato il massimo dei requisiti contributivi. L'intesa quantificava inoltre il numero dei lavoratori interessati al pensionamento in 950 unità, mentre il decreto-legge comporta il collocamento in quiescenza per un numero ben superiore di dipendenti, quantificato in oltre 2000 unità.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva preliminarmente come il provvedimento d'urgenza in conversione meriti speciale attenzione nella presente fase, caratterizzata dal moltiplicarsi dei richiami affinché siano riviste le linee della riforma pensionistica varata dal Governo Dini, specie per quanto riguarda un più rapido passaggio al sistema contributivo. Non può peraltro non rilevarsi come, in occasione dell'esame di un ana-

logo provvedimento concernente il personale dell'ALITALIA, il sottosegretario Pizzinato ebbe ad affermare che si sarebbe trattato dell'ultimo intervento legislativo comportante prepensionamenti per il personale pubblico.

Nel valutare l'impianto del decreto-legge in conversione, occorre effettuare una ponderazione fra i benefici di ordine generale che le misure dovrebbero assicurare in termini di riduzione della spesa per il comparto ferroviario, e gli inconvenienti che potranno per contro derivare ad una parte del personale coinvolto dai pensionamenti d'ufficio, in termini di riduzione del potere d'acquisto rispetto allo stipendio attualmente percepito. Al riguardo, auspica che da parte del Governo vengano forniti gli opportuni chiarimenti.

Nel complesso, il Gruppo dell'UDR ritiene comunque di poter esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento, ma intende nel contempo richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di adoperarsi per prevenire la necessità di analoghi interventi normativi in altri settori, visto che ciò sarebbe destinato a risolversi in ulteriori disparità di trattamento rispetto a comparti meno protetti.

Il senatore TAPPARO rileva l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa il numero di quelli fra i lavoratori per i quali si prevede il collocamento in quiescenza che non hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione d'anzianità. Ove i dipendenti in tali condizioni risultassero una quota elevata del totale, occorrerebbe valutare con particolare attenzione il da farsi.

Occorre infatti tener conto che il trattamento pensionistico da liquidare potrebbe essere in certi casi assai penalizzante, atteso che una parte del personale ferroviario ha di fatto un'anzianità di servizio molto bassa, come nel caso dei vari contingenti provenienti da situazioni di crisi aziendale immessi in ruolo nel corso degli anni.

Il senatore DUVA sottolinea l'opportunità di attenersi, nel valutare il decreto-legge sotto il profilo dell'equità, ad una considerazione complessiva della situazione delle Ferrovie dello Stato. Al riguardo, appare evidente la necessità di porre mano nei tempi più rapidi a un processo di riorganizzazione, del quale una componente importante non può non essere rappresentata dall'adozione di misure per la riduzione del costo del lavoro.

Si tratta in sostanza di superare la tendenza, che più volte è prevalsa in passato nel paese, ad eludere i nodi della modernizzazione di settori strategici per tutelare esigenze particolari. Sebbene tale impostazione possa corrispondere ad apprezzabili esigenze di equità, non si può infatti trascurare come i ritardi finiscono per essere poi pagati dall'intera collettività in termini di perdita di efficienza e di competitività. Si tratta del resto di esperienze sulle quali il mondo sindacale non ha mancato di esprimersi criticamente, anche rispetto alle posizioni da esso stesso assunte nel passato.

Beninteso, è necessario adoperarsi perchè i costi sociali della razionalizzazione del sistema ferroviario siano il più possibile attutiti, nel

quadro però di un rigoroso impegno per il superamento di una crisi la cui gravità è in parte il frutto dei ritardi che si sono andati accumulando. In tale contesto, è certamente opportuno un impegno del Governo al monitoraggio di tutti i passaggi dell'attuazione della normativa; il Parlamento può al riguardo esercitare un utile ruolo di stimolo, a patto però che eviti di introdurre vincoli impropri, che sarebbero destinati a rallentare un processo di trasformazione del sistema ferroviario la cui rapidità è invece essenziale.

Il senatore FLORINO, in relazione alle finalità di risanamento aziendale delle Ferrovie dello Stato Spa, richiamate nella relazione che accompagna il disegno di legge in titolo, ritiene di ravvisare un profilo di incostituzionalità nelle misure contenute nel decreto-legge n. 324, poiché il fine del risanamento viene perseguito con l'adozione di un provvedimento di urgenza che introduce una disciplina speciale e discriminatoria per il pensionamento di una determinata categoria di lavoratori, quali quelli delle Ferrovie dello Stato, molti dei quali tra l'altro sono stati impiegati in mansioni usuranti, impedendo loro di avvalersi di benefici che la legge accorda ad altre categorie di dipendenti del settore pubblico e privato.

Secondo il senatore GERMANÀ, da parte delle Ferrovie dello Stato Spa non vi è la effettiva volontà, peraltro più volte proclamata, di procedere con decisione in direzione del risanamento aziendale, indicato come l'obiettivo nel quale si inquadrano in funzione strumentale anche le misure recate dal decreto-legge n. 324: la situazione dell'azienda è infatti tuttora caratterizzata, tra l'altro, da un forte spreco di risorse, dall'incapacità di operare un serio programma di dismissione nel settore navale e da una discutibile gestione del personale, in relazione alla quale si deve parlare di carenze nell'utilizzazione più che di esuberi. D'altra parte, non si può sottovalutare l'impatto sociale delle misure contenute nel decreto-legge all'esame: egli stesso ricorda di aver ricevuto in questi giorni le segnalazioni e le proteste di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 324 sono coattivamente collocati a riposo con trattamenti irrisori.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE, richiamata la necessità di trasmettere quanto prima all'Aula il provvedimento all'esame, propone di fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, rinviando alla seduta già convocata per giovedì 24, alle ore 8,30 il seguito e l'eventuale conclusione della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 24 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(3479) SILIQUINI e MULAS: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

(Esame del disegno di legge n. 3479, congiunzione con i disegni di legge nn. 3157 e 1212 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3157 e 1212 e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 3479)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che dopo la conclusione, nel mese di luglio, della discussione generale sui disegni di legge nn. 3157 e 1212, con l'adozione del disegno di legge n. 3157 come testo base e con la fissazione, al 29 luglio, del termine per la presentazione degli emendamenti, è stato assegnato alla Commissione, il 15 settembre, il disegno di legge n. 3479, su materia affine a quella disciplinata dai due disegni di legge sopra ricordati. Applicando alla lettera l'articolo 51, comma 1, del Regolamento, che dispone l'iscrizione congiunta all'ordine del giorno dei disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione, il disegno di legge n. 3479 avrebbe dovuto essere iscritto separatamente all'ordine del giorno. Tuttavia, stante la complessità della materia e l'interesse che essa ha destato, egli ritiene opportuno che il relatore e la Commissione nel suo complesso valutino le modalità di prosecuzione dell'esame e la possibilità, senza forzare la lettera del Regolamento, di conciliare l'esigenza di non rallentare l'*iter* di provvedimenti per i quali si è già conclusa la discussione generale, con l'altra, di procedere ad un esame comprensivo di tutte le iniziative legislative presentate sulla promozione del lavoro nelle carceri.

Il relatore DUVA osserva che il disegno di legge n. 3479 inquadra le misure volte a favorire il lavoro dei detenuti in una cornice normativa più ampia di quella proposta dai disegni di legge n. 3157 e 1212, in quanto modifica in più punti la legge del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Pertanto, il disegno di legge di iniziativa dei senatori Siliquini e Mulas si propone finalità analoghe a quelle dei due disegni di legge sopra richiamati pur muovendo da una diversa angolazione e con una differente impostazione. Si pone quindi il problema di non disperdere l'eventuale contributo che può derivare da un sia pur breve esame del suddetto disegno di legge alla discussione sul complesso delle misure finalizzate a favorire il lavoro carcerario. Pertanto, come già il Presidente ha opportunamente ricordato, occorre adottare decisioni che senza ritardare l'esame di provvedimenti che sono già stati attentamente vagliati dalla Commissione, garantiscano tuttavia un adeguato approfondimento di una materia complessa e delicata. Egli propone quindi di congiungere

il disegno di legge n. 3479 con i disegni di legge nn. 3157 e 1212, e di procedere ad una breve riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice SILIQUINI fa presente che la tardiva presentazione del disegno di legge n. 3479 non è dovuta alla volontà di ritardare i lavori della Commissione per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge nn. 3157 e 1212, ma soltanto alla circostanza di essere entrata a far parte della Commissione solo recentemente, e di aver quindi dovuto disporre del tempo necessario per approfondire le problematiche del lavoro carcerario e formulare una proposta adeguatamente meditata su tale tema.

Il senatore MULAS ricorda che la presentazione del disegno di legge n. 3479 era già stata da lui preannunciata in una delle ultime sedute del mese di luglio. I motivi della tardiva presentazione sono già stati chiariti dalla senatrice Siliquini: va tuttavia osservato che, avendo anche il relatore sottolineato l'ampiezza del quadro normativo entro il quale si colloca tale iniziativa legislativa, sembra opportuno assicurare che l'esame congiunto dei tre disegni di legge prosegua a parità di condizioni, e pertanto propone che la Commissione proceda nel senso di pervenire alla predisposizione di un testo unificato.

Il relatore DUVA ritiene che i chiarimenti forniti circa i motivi del ritardo con cui il disegno di legge n. 3479 è pervenuto all'esame della Commissione non possano comunque comportare uno stravolgimento delle decisioni già adottate dalla Commissione, con l'individuazione del disegno di legge n. 3157 come testo base, al quale riferire gli emendamenti. Lo sforzo inteso a recuperare una riflessione sui contenuti del disegno di legge dei senatori Siliquini e Mulas può infatti trovare concreta attuazione con la presentazione di ulteriori emendamenti, ferma però restando la scelta già effettuata del disegno di legge di iniziativa del Presidente come testo base.

Richiamandosi a quanto già chiarito dal relatore, il PRESIDENTE fa presente che, proprio per le motivazioni illustrate dalla senatrice Siliquini, egli ha ritenuto necessario interpellare la Commissione circa l'opportunità di procedere congiuntamente nell'esame dei tre disegni di legge in titolo. D'altra parte, la Presidenza della Commissione si riserva, in futuro, ripresentandosi situazioni analoghe a quella presa in considerazione nella seduta odierna, di attenersi in modo più aderente alle disposizioni regolamentari, al fine di assicurare il buon andamento dei lavori e la speditezza nell'esame dei disegni di legge assegnati.

Pone quindi ai voti la proposta del relatore di congiungere il disegno di legge n. 3479 ai disegni di legge nn. 3157 e 1212, e di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono comunque riferiti al disegno di legge n. 3157, a suo tempo indicato dalla Commissione come testo base.

Avendo la Commissione approvato a maggioranza la proposta del relatore Duva, il PRESIDENTE fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 30 settembre alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

181^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(275) MARTELLI. – *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*

(2405) MONTELEONE. – *Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che lo scorso 21 marzo era scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore.

Egli ricorda altresì che sui disegni di legge in titolo era stato sollevato conflitto di competenza da parte della 7^a Commissione permanente, risolto dalla Presidenza del Senato mantenendo l'assegnazione alla Commissione igiene e sanità con la raccomandazione di attribuire un particolare rilievo al parere della Commissione pubblica istruzione.

Egli aveva pertanto richiesto alla 7^a Commissione permanente, in data 22 maggio, di esprimere il parere sul testo unificato e sugli emendamenti. Il parere è stato espresso in data 9 giugno.

In considerazione sia del lungo tempo trascorso, sia dell'opportunità che i componenti della Commissione possano dare seguito alle indicazioni contenute nel parere della 7^a Commissione, egli propone una breve riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 14 del prossimo lunedì 28 settembre.

Concorda il relatore CAMERINI.

Il senatore CAMPUS, nel concordare con la proposta del Presidente, raccomanda che al prosieguo dei lavori possa partecipare, oltre al rappresentante del Ministero della sanità, anche quello del Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente CARELLA assicura che si farà interprete verso il Governo dell'esigenza prospettata dal senatore Campus e, dopo aver fissato il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti come proposto, e su cui conviene la Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente egli aveva illustrato il testo unificato che aveva proposto in qualità di relatore.

Si apre quindi la discussione sul testo unificato.

Il senatore CAMPUS esprime una valutazione complessivamente favorevole sul testo in esame, che ha il merito di affrontare secondo una impostazione ampiamente condivisibile in problema la cui estrema gravità è stata posta recentemente in luce dai noti episodi di cronaca.

Egli ritiene comunque necessario formulare talune osservazioni ai fini di un miglioramento dell'articolato.

In primo luogo egli esprime perplessità circa l'opportunità del riferimento contenuto nel titolo alla tutela sanitaria delle attività sportive, laddove il testo si incentra essenzialmente sulla lotta al *doping*.

È necessario a suo parere scegliere tra una modifica del titolo – sopprimendo il suddetto riferimento laddove si privilegi l'esigenza di rapidità dell'iter del provvedimento – ovvero l'integrazione del testo attraverso la previsione di disposizioni dirette a promuovere la costituzione dei centri di medicina sportiva, la cui carenza costituisce attualmente il nodo da sciogliere per una efficace tutela sanitaria dello sport a cominciare dalle certificazioni di idoneità all'attività sportiva.

Un'altra questione che suscita perplessità è quella relativa alle disposizioni penali, sia in quanto sarebbe opportuno prevedere una sanzione diversa qualora a fornire la sostanza illecita sia un medico piuttosto che un altro soggetto non obbligato da fattori di deontologia professionale, sia in quanto appare necessario introdurre adeguati strumenti per il controllo della fabbricazione e della circolazione in Europa delle sostanze dopanti, nonchè per la repressione del loro smercio clandestino.

A questo proposito egli fa presente che la lotta in particolare all'utilizzazione di sostanze dopanti da parte di sportivi dilettanti o amatoriali deve essere combattuta attraverso la repressione del mercato clandestino piuttosto che ricorrendo a controlli per forza di cose casuali. Del resto in un momento in cui vi sono in Parlamento, e in particolare in seno alla maggioranza, forti spinte per l'adozione di una legislazione anti-proibizionistica in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope – il cui utilizzo del resto già oggi non è considerato punibile – sarebbe quanto meno singolare un tentativo di realizzare la repressione del *doping* colpendo gli sportivi che ne fanno uso, anche quando non siano professionisti.

Il senatore MIGNONE, nel concordare circa la gravità del fenomeno del *doping* nello sport, osserva che forme di *doping* sono presenti anche nel mondo del lavoro, come dimostra una inchiesta recentemente pubblicata dal quotidiano spagnolo «El Pais» circa la diffusione dell'uso di stimolanti da parte di donne impegnate in attività lavorative prolungate e stressanti.

Egli condivide poi le osservazioni del senatore Campus circa la necessità di estendere anche a fattispecie diverse dal *doping* propriamente detto, la tutela sanitaria delle attività sportive.

A tale proposito egli fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore fa riferimento al divieto, oltre che di sostanze, anche di tecniche e metodologie che possono mettere in pericolo l'integrità fisica e psichica degli atleti.

Una corretta interpretazione di tale formulazione dovrebbe portare a ricomprendere nell'area dei comportamenti pericolosi per la salute dello sportivo anche quelle metodologie di allenamento che, allo scopo di migliorare le prestazioni sportive dell'atleta, finiscono per comprometterne la salute; la morte della velocista americana Florence Griffith ripropone gli interrogativi sulla pericolosità di talune tecniche di allenamento che possono determinare un ingrossamento del muscolo cardiaco ed un conseguente rischio di infarto.

Il problema del *doping*, poi, appare particolarmente delicato per quanto riguarda lo sport dilettantistico, dove risulta difficile poter effettuare quei controlli che nell'agonismo professionistico ricevono la loro legittimità dall'ordinamento sportivo stesso; a tale proposito, ad esempio, dovrebbe essere valutata l'opportunità di imporre una dichiarazione di consenso al prelievo di sangue e urine a tutti coloro che intendono iniziare una attività sportiva a carattere dilettantistico.

Il senatore MANARA esprime una valutazione positiva sul testo unificato in esame osservando che, in questo caso, anche la Lega Nord

è favorevole alla costituzione di un comitato per la tutela sanitaria delle attività sportive che abbia carattere nazionale. È infatti opportuna la previsione di un organo deputato a tradurre in pratica, attraverso apposite direttive, le norme sul controllo dell'utilizzazione di sostanze dopanti nelle attività sportive, anche se poi l'effettivo controllo dell'utilizzazione delle sostanze dopanti nello sport, in particolare dilettantistico, e la promozione di una cultura dello sport corretta dal punto di vista sanitario devono passare per il diretto coinvolgimento delle regioni.

Indubbiamente la Commissione dovrà riflettere attentamente su talune disposizioni che presentano profili particolarmente delicati, come quelle di carattere penale, anche se non si può comunque negare che in questa materia un apparato sanzionatorio puramente amministrativo non sembra in grado di produrre un efficace effetto deterrente.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

239ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 14,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C13ª, 0039ª)

Il presidente GIOVANELLI dà lettura della richiesta del Gruppo Forza Italia volta ad avviare un'indagine conoscitiva sull'attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel rimettere alla Commissione una pronuncia al riguardo, esprime personalmente l'avviso che l'effettuazione di una tale indagine conoscitiva sarebbe incongrua, stante l'attività ancora in corso dell'apposita Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Il senatore LASAGNA giudica ragionevole il punto di vista del Presidente, chiedendo quindi in alternativa che egli si faccia carico, anche attraverso l'azione del senatore Specchia, Vicepresidente della Commissione di inchiesta, di investire il presidente Scalia dell'esigenza di acquisire notizie ed informazioni sull'attuazione della normativa sui rifiuti.

Il senatore SPECCHIA fa presente che già da tempo sta operando un apposito gruppo di lavoro per l'acquisizione di dati sugli adempimenti realizzati o sui motivi della mancata attuazione del citato decreto, ed il relativo materiale di documentazione dovrebbe essere disponibile entro un paio di mesi.

Il presidente GIOVANELLI assicura quindi che si farà carico presso il presidente Scalia della richiesta segnalata dal senatore Lasagna.

IN SEDE DELIBERANTE

(3499) *Nuovi interventi in campo ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di giovedì 17 settembre scorso.

Il presidente GIOVANELLI dà notizia che nel corso della seduta dell'Assemblea del 18 settembre scorso il Presidente Mancino ha fissato per giovedì 24 settembre, alle ore 9,30, il termine per l'espressione dei pareri sul disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno riferito all'intero provvedimento.

Il senatore MANFREDI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che in materia ambientale si assiste alla proliferazione di organismi di ogni genere – deputati al controllo, alla verifica, alla supervisione, al coordinamento, all'attività di supporto tecnico-scientifico ed all'attività di consulenza – che sembrano un'agenzia per l'impiego con alti costi e scarsi risultati;

impegna il Governo

– a redigere un apposito elenco di tutte le strutture attualmente esistenti o previste, presso le quali operino soggetti esterni all'amministrazione statale o dipendenti di qualsiasi ruolo dell'amministrazione statale, che percepiscano un'indennità;

– ad estendere a tutte le strutture esistenti o previste l'obbligo di inviare presso le Commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sull'attività svolta.

0/3499/1/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento di tale ordine del giorno.

Si passa agli ordini del giorno riferiti all'articolo 1.

Il senatore MANFREDI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

ad attivarsi, prima della bonifica del sito denominato «Cengio», per giungere alla chiusura totale dell'impianto industriale ivi situato.

0/3499/2/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Il senatore RIZZI fa propri e dà per illustrati i seguenti ordini del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente, con gli strumenti normativi a disposizione, interventi di bonifica e di disinquinamento del Golfo di Napoli verificando la compatibilità tecnica dell'IDP (Impianto Dinamico Polifunzionale delle FF.SS.)».

0/3499/3/13

LAURO

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a prevedere un piano per la salvaguardia degli abitanti di Coroglio (Bagnoli), al fine di predisporre un'idonea zona per la loro residenza futura».

0/3499/5/13

LAURO

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

ad attivarsi per la bonifica del sito denominato «Camaldoli», ubicato nel comune di Napoli (Marano)».

0/3499/6/13

LAURO

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dei predetti ordini del giorno.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.35 e 1.54.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 1.7, 1.14 e 1.15, 1.27, 1.34, 1.38, 1.42 e 1.48.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 1.8, 1.18, 1.20, 1.24, 1.28, 1.29, 1.45 e 1.49.

Il senatore LASAGNA illustra gli emendamenti 1.16, 1.39 e 1.51.

Il senatore RIZZI, dopo aver aggiunto la propria firma, illustra gli emendamenti 1.17 e 1.19.

Il senatore VELTRI fa propri ed illustra gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Il presidente GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.23, 1.30, 1.44 e 1.50.

Il senatore RESCAGLIO illustra gli emendamenti 1.31, 1.43 e 1.47.

Il relatore POLIDORO illustra gli emendamenti 1.36, 1.52 e 1.55.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 1.37, 1.40, 1.56 e 1.57.

Il senatore STANISCIA illustra gli emendamenti 1.41 e 1.53.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 1.46.

Il relatore POLIDORO, espressosi in senso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (di tenore identico all'emendamento 1.7), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.25, 1.26, 1.27, 1.32, 1.33, 1.37, 1.40, 1.51 e 1.54, si rimette al Governo, con un orientamento personalmente favorevole, sugli emendamenti 1.2, 1.8, 1.41 e 1.47 (di tenore identico agli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50). Si rimette altresì al Governo, per mancanza di tutti i necessari elementi di valutazione, sugli emendamenti 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.28, 1.30 (di tenore identico all'emendamento 1.31), 1.34, 1.35, 1.39, 1.53, 1.56 e 1.57, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.29, 1.38, 1.42 (di tenore identico agli emendamenti 1.43, 1.44 e 1.45), e 1.46, ritenendo comunque preferibile connettere la proroga dei tempi di istituzione della tariffa sui rifiuti a quanto previsto nell'ambito del proprio emendamento 1.55.

Il senatore SPECCHIA riformula ed illustra come emendamento all'articolo 1, nei termini di cui all'emendamento 1.46, un proprio emendamento da lui inizialmente riferito all'articolo 4 (1.58).

Il ministro RONCHI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.2, 1.34 per ragioni di copertura finanziaria, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.16, 1.18, 1.20 e 1.21, identici, limitatamente all'area di Balangero, 1.22 (che suggerisce di specificare in modo più

puntuale), 1.25, 1.26, 1.27, 1.30, identico all'emendamento 1.31, (previo parere favorevole della 5^a Commissione), 1.36, 1.38. Si esprime altresì in senso favorevole sugli emendamenti 1.45 (identico agli emendamenti 1.43 e 1.44) dopo un dibattito volto a chiarire il significato e gli effetti della modifica nel quale intervengono i senatori BORTOLOTTI, LASAGNA, il relatore POLIDORO ed il presidente GIOVANELLI, 1.46 e 1.58 (di identico tenore), pur ritenendo preferibile il testo dell'emendamento 1.55, 1.47 (identico agli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50) a condizione che siano riformulati al fine di non penalizzare gli operatori in regola, e 1.52. Invita i proponenti alla trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 1.23, 1.29 e 1.35 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

I senatori MANFREDI e VELTRI riformulano rispettivamente l'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.21 e 1.22 nel senso indicato dal Ministro.

I senatori RESCAGLIO, MAGGI, MANFREDI e GIOVANELLI riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50 nel senso suggerito dal Ministro.

Il presidente GIOVANELLI, il senatore MANFREDI ed il senatore COLLA, accogliendo l'invito del Ministro, ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.23, 1.29 e 1.35, trasformandoli nei seguenti ordini del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo:

– ad intraprendere le azioni di bonifica dei siti inquinati delle aree del comprensorio industriale delle ceramiche di Sassuolo e Scandiano ricomprese nell'area ad elevato rischio delle Conoidi, tramite la promozione di accordo di programma con la regione e le imprese del settore, impegnando adeguate risorse».

0/3499/7/13

GIOVANELLI

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

affinchè le attività produttive e non, legittimamente in essere all'interno del sito ACNA di Cengio, siano mantenute durante la bonifica, a condizione che non ostacolino la sua corretta esecuzione; inoltre, affinchè i reflui inquinanti derivanti dalle attività in essere siano smaltiti altrove, secondo la normativa vigente e, infine, affinchè le suddette attività non comportino un aggravamento dello stato di inquinamento dei luoghi».

0/3499/8/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3499,
considerato che:

- dalle indagini condotte dalle procure di Asti e di La Spezia sussistono fondati motivi per supporre l'esistenza di rifiuti ad altissima pericolosità nel circondario di Pitelli in provincia di La Spezia;
- tutto ciò può provocare l'inquinamento del golfo di La Spezia con grave pericolo per la salute dei cittadini;

impegna il Governo:

a destinare una quota parte dei finanziamenti di cui al comma 1, per i primi interventi di indagine conoscitiva, prospezioni geologiche, carotaggi e misurazioni varie finalizzate alla messa in sicurezza delle discariche del circondario di Pitelli in provincia di La Spezia incluse le acque del golfo di La Spezia limitrofe alla discarica».

0/3499/9/13

COLLA, AVOGADRO

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 18,45.

Il presidente GIOVANELLI, proseguendo i lavori d'Assemblea, rinvia il seguito della discussione alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 18,50.

240^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(3499) *Nuovi interventi in campo ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana.

Si passa agli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il senatore MANFREDI, su invito del relatore POLIDORO e del ministro RONCHI, riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente testo:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo

a redigere un elenco di tutte le strutture attualmente esistenti o previste, in materia ambientale, presso le quali operino soggetti esterni all'amministrazione statale o dipendenti di qualsiasi ruolo dell'amministrazione statale, che percepiscano un'indennità».

0/3499/1/13 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Con la dichiarazione di accoglimento del ministro RONCHI, la Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo).

Il relatore POLIDORO si rimette al ministro RONCHI sull'ordine del giorno n. 2, che il rappresentante del Governo auspica sia ritirato alla luce dell'ordine del giorno n. 8.

Dopo che il senatore MANFREDI ha accolto l'invito, il relatore POLIDORO si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 3, sul quale interviene brevemente il senatore LUBRANO DI RICCO.

Il ministro RONCHI condiziona il proprio accoglimento dell'ordine del giorno n. 3 all'eliminazione dell'ultimo inciso.

Il senatore LASAGNA, nell'aggiungere firma agli ordini del giorno nn. 3, 5 e 6, riformula l'ordine del giorno n. 3 nel seguente testo, che accoglie l'invito del Governo:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo

a prevedere urgentemente, con gli strumenti normativi a disposizione, interventi di bonifica e di disinquinamento del Golfo di Napoli».

0/3499/3/13 (Nuovo testo)

LAURO, LASAGNA

La Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 3 (nuovo testo).

Previo parere contrario del Relatore e non accoglimento del Governo, gli ordini del giorno nn. 5 e 6, con separate votazioni, sono respinti dalla Commissione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.1, mentre, previo parere favorevole del senatore VELTRI, approva l'emendamento 1.2.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 1.6 e 1.7, di contenuto identico.

Il senatore VELTRI invita i proponenti a trasformare l'emendamento 1.8 in un ordine del giorno.

Il senatore MANFREDI accoglie l'invito e si riserva di presentare l'ordine del giorno.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

La Commissione approva con unica votazione gli emendamenti 1.16 e 1.22 (Nuovo testo), di contenuto identico.

Dopo aver respinto l'emendamento 1.17, la Commissione approva l'emendamento 1.18; risulta poi respinto l'emendamento 1.19.

Il senatore MANFREDI sottopone al ministro Ronchi istanze provenienti dalla regione interessata agli emendamenti 1.20 e 1.21, momentaneamente accantonati.

Sull'ordine del giorno n. 7, presentato nella seduta pomeridiana in sostituzione dell'emendamento 1.23, il relatore POLIDORO si dichiara favorevole; dopo l'accoglimento da parte del ministro RONCHI, tale ordine del giorno è approvato dalla Commissione.

Previo parere favorevole del ministro RONCHI, il senatore MANFREDI ed il senatore VELTRI fanno rivivere il vecchio testo degli emendamenti 1.20 e 1.21 che, posti congiuntamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

Il ministro RONCHI, dopo un breve contraddittorio tra i senatori VELTRI e MANFREDI sull'emendamento 1.24, ribadisce il parere contrario a tale emendamento che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 1.25, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento 1.27.

Il senatore MANFREDI ipotizza una riformulazione dell'emendamento 1.28 ma, su invito del ministro RONCHI, opta per una sua trasformazione nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione sul disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo

a promuovere, riguardo all'area di Cengio-Saliceto, stante la collocazione geografica del sito, il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui al comma 5 dell'articolo 1, in modo coordinato tra le regioni Liguria e Piemonte».

0/3499/11/13

MANFREDI

Previo accoglimento del Governo l'ordine del giorno n. 11 è approvato dalla Commissione.

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e dichiarazione di accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 8 – nel quale il senatore Manfredi aveva trasformato il proprio emendamento 1.29 nella seduta pomeridiana – è approvato dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.30 e 1.31, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore MANFREDI – dopo un breve dialogo con il ministro RONCHI – illustra il seguente ordine del giorno, che recepisce i contenuti dell'emendamento 1.8 precedentemente accantonato:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione sul disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo

ad intendere, in sede attuativa, per intervento di bonifica e ripristino ambientale l'intervento atto a rimuovere la fonte di inquinamento ed a ridurre la concentrazione dell'agente inquinante nei suoli e nelle acque sotterranee e superficiali, definendo i limiti di accettabilità in funzione della destinazione d'uso dei suoli medesimi e dell'esigenza di assicurare la salvaguardia della qualità delle diverse matrici ambientali».

0/3499/10/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Tale ordine del giorno, previa dichiarazione di accoglimento del Governo cui si è rimesso il Relatore, è approvato dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 1.32 e 1.33, mentre è approvato l'emendamento 1.34.

Il senatore COLLA, su invito del relatore POLIDORO e del ministro RONCHI, riformula l'ordine del giorno n. 9 (da lui presentato nella seduta pomeridiana in sostituzione dell'emendamento 1.35) nel seguente testo:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3499,

considerato che:

– sussistono fondati motivi per supporre l'esistenza di rifiuti ad altissima pericolosità nel circondario di Pitelli in provincia di La Spezia;

– tutto ciò può provocare l'inquinamento del golfo di La Spezia con grave pericolo per la salute dei cittadini;

impegna il Governo:

a destinare una quota parte dei finanziamenti di cui al comma 1, per i primi interventi di indagine conoscitiva, prospezioni geologiche, carotaggi e misurazioni varie finalizzate alla messa in sicurezza delle discariche del circondario di Pitelli in provincia di La Spezia incluse le acque del golfo di La Spezia limitrofe alla discarica».

0/3499/9/13 (Nuovo testo)

COLLA, AVOGADRO

L'ordine del giorno, così riformulato, è quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione, previo accoglimento del Governo.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 21.

**EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3499**

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, dopo le parole: «specchi d'acqua marittimi», inserire le seguenti: «, lacuali fluviali».

1.2 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto», fino alle seguenti: «di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997».

1.3 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento», fino alle seguenti: «di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997».

1.4 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento», fino alle seguenti: «dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

1.5 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni».

1.6

COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni».

1.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per intervento di bonifica e ripristino ambientale si intende l'intervento atto a rimuovere la fonte di inquinamento e a ridurre la concentrazione dell'agente inquinante, nei suoli e nelle acque sotterranee e superficiali, ad un livello inferiore ai limiti di accettabilità, in funzione della destinazione d'uso dei suoi medesimi dell'esigenza di assicurare la salvaguardia della qualità delle diverse matrici ambientale. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA, definisce i predetti limiti di accettabilità».

1.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 2.

1.9

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

1.10

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «che individua», inserire le seguenti: «, sulla base dell'anagrafe dei siti da bonificare predisposta dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni,».

1.11

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «gli interventi prioritari», inserire le seguenti: «i soggetti responsabili dell'inquinamento».

1.12 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 3.

1.13 COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta altresì un programma di ricerca per l'individuazione e la mappatura dei siti inquinati.

1.14 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono considerati interventi di bonifica di interesse nazionale la rimozione e l'eventuale recupero degli inerti derivanti da eventi calamitosi di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 nonchè da quelli verificatisi in Campania nei giorni 4 e 5 maggio 1998».

1.15 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 4, dopo le parole: «aree industriali», aggiungere le seguenti: «e i siti ad alto rischio ambientale»; dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) Pitelli (La Spezia)».

1.16 LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «aree industriali» aggiungere le seguenti: «e i siti ad alto rischio ambientale»; dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Pitelli (La Spezia)».

1.22 (Nuovo testo) FORCIERI, VELTRI

Al comma 4, dopo le parole: «aree industriali», aggiungere le seguenti: «nonchè nei comuni delle isole minori, che all'atto dell'approvazione della presente legge siano dotate di un regolamento per la gestione dei rifiuti, emanato ai sensi dei decreti legislativi 5 febbraio 1997, n. 22 e 8 novembre 1997 n. 389».

1.17 LAURO

Al comma 4, lettera g) dopo la parola: «Cengio» aggiungere le seguenti: «Saliceto».

1.18

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4 dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Pozzuoli, Baia Monte di Procida, Quarto e Marano».

1.19

LAURO

Al comma 4, dopo la lettera «m)» aggiungere le seguenti: «m-bis) Balangero; m-ter) Pieve Vergonte».

1.20

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 4, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Balangero».

1.20 (Nuovo testo)

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 4, dopo la lettera «m)» aggiungere le seguenti: «m-bis) Balangero; m-ter) Pieve Vergonte».

1.21

TAPPARO

Al comma 4, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Balangero».

1.21 (Nuovo testo)

TAPPARO, VELTRI

Al comma 4 dopo la lettera m) la seguente: m-bis) La Spezia.

1.22

FORCIERI

Al comma 4, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«m-bis comprensorio industriale delle ceramiche di Sassuolo e Scandiano.

1.23

GIOVANELLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma determina:

a) le modalità di effettuazione delle indagini finalizzate alla caratterizzazione dei sistemi inquinati, da effettuarsi sotto il controllo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competenti;

b) le modalità per la realizzazione, a cura delle ARPA territorialmente competenti delle attività di monitoraggio e controllo dei siti inquinati prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività di bonifica e messa in sicurezza;

c) le modalità per la certificazione, da parte delle ARPA territorialmente competenti della avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati;

d) i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria collocazione regionale delle risorse.

5-bis. Gli oneri finanziari relativi all'attività delle ARPA di cui alle lettere a) b) e c) del comma sono a carico del soggetto responsabile della bonifica. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

1.24

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)».

1.25

COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «della Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e».

1.26

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aree e gli immobili oggetto di interventi di bonifica, messa in sicurezza e di ripristino ambientale sono destinate prioritariamente alla realizzazione di parchi, al recepimento, e soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Le aree già a destinazione produttiva possono essere altresì ridestinate ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi».

1.27

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Riguardo all'area di Cengio-Saliceto, stante la collocazione geografica del sito il monitoraggio e il controllo della attività di cui al comma 5 sono svolte congiuntamente dalle regioni Liguria e Piemonte, avvalendosi delle rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

1.28

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le attività produttive e non, legittimamente in essere all'interno del sito oggetto di bonifica, sono mantenute durante l'attuazione della bonifica e messa in sicurezza, a condizione che non ostacolino la sua corretta esecuzione, che i reflussi derivanti dalle attività in essere vengano smaltiti altrove, secondo la normativa vigente e che le suddette attività non comportino un aggravamento dello stato di inquinamento dei luoghi».

1.29

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».

1.30

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».

1.31

RESCAGLIO

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

1.32

COLLA, AVOGADRO

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

1.33

COLLA, AVOGADRO

Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura dell'aumento» con le seguenti: «in misura adeguata all'aumento».

1.34 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Quota parte dei finanziamenti di cui al comma 1, pari a 500 milioni, sono utilizzati per i primi interventi di indagine conoscitiva, prospezioni geologiche, carotaggi e misurazioni varie finalizzate alla messa in sicurezza delle discariche del circondario di Pitelli in provincia di La Spezia».

1.35 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sopprimere il capoverso 15-bis ed aggiungere al comma 15-ter, in fine, le seguenti parole: «previste dalla vigente legislazione».

1.36 IL RELATORE

Al comma 9, capoverso 15-bis, dopo le parole: «presso le regioni», aggiungere le seguenti: «e saranno gestiti dalle stesse».

1.37 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater sostituire le parole: «informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista» con le parole: «rendono pubblico, rispettivamente, la lista».

1.38 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater dopo le parole: «il pubblico» aggiungere le seguenti: «per mezzo di almeno tre giornali nazionali e di giornali locali interessati».

1.39 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

1.40 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sostituire le parole: "entro un anno" con le seguenti: "entro due anni"».

1.41

STANISCIA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.42

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le paroprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.43

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.44

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.45

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.46

CARCARINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.58

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.47

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.47 (Nuovo testo)

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 15, sopprimere le seguenti: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.48

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.48 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.49

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.49 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 15, in fine, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.50

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.50 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, CAPALDI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, alla lettera *i*) dopo le parole “della sanità” aggiungere le seguenti: “e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse”».

1.51

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

“10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori".».

1.52

IL RELATORE

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente normativa».

1.53

STANISZIA

Sopprimere il comma 23.

1.54

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

23-ter. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2000"».

1.55

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-ter. All'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, il punto 9 "Rifiuti di legno e sughero" è abrogato e all'allegato 2, al punto 4.3 le parole: "1MW" sono sostituite con le seguenti: "3MW".».

1.56

COLLINO, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le parole da: “ del decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994” sino a: “ n. 212, e” sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. A decorrere dalla medesima data, pertanto, riacquistano efficacia le norme tecniche di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994».

1.57

COLLINO, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE,

indi del Vice Presidente

Mario VALDUCCI

indi nuovamente del Presidente

Mario PEPE

Interviene il sottosegretario alla pubblica istruzione, Albertina SOLIANI.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Disegno di legge:

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario Pepe, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge n. 3499, approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio scorso, prevede una serie di interventi in campo ambientale prevalentemente intesi ad impiegare stanziamenti già previsti nella legge finanziaria per il 1998.

L'articolo 1 riguarda interventi di bonifica di siti inquinati, per la cui realizzazione si prevede un apposito programma nazionale, che il Ministero dell'ambiente adotta d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il relativo monitoraggio è affidato al Ministero dell'ambiente, con la partecipazione delle regioni interessate, nonchè con l'ausilio di un'apposita commissione tecnico-scientifica, dell'ANPA e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Sono inoltre previste modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 22 del 1997.

L'articolo 2, sotto la rubrica «interventi per la conservazione della natura», prevede l'istituzione di due nuovi parchi nazionali terrestri (Al-

ta Murgia, Val d'Agri e Lagonegrese) e del parco marino dell'alto Tirreno-mar Ligure; inoltre si stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive avviene in capo agli enti di gestione delle aree medesime. Sempre nell'articolo 2 sono inserite alcune modifiche alla legge n. 394 del 1991, tra cui spicca (comma 23) il ripristino del procedimento dell'intesa con le regioni interessate per la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve statali.

L'articolo 3 prevede il rifinanziamento per l'anno 2000 di attività di progettazione, promozione, divulgazione e informazione ambientale.

L'articolo 4 contiene disposizioni varie, concernenti, tra l'altro, il settore dell'inquinamento acustico, il ripristino ambientale delle aree di Sesto San Giovanni e di Genova-Cornigliano, la convenzione di Washington sulle specie animali in via di estinzione, la parziale sostituzione del parco automobilistico pubblico con vetture a ridotto potere inquinante.

Infine, l'articolo 5 reca disposizioni di copertura degli oneri finanziari.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione il relatore osserva che il disegno di legge presenta numerosi punti di contatto tra Stato e ordinamenti regionali. In particolare, l'articolo 1, 3° comma, prevede che l'adozione del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, il monitoraggio delle attività di realizzazione delle opere di bonifica si svolge con la partecipazione delle regioni interessate e, in caso di revoca dei finanziamenti, il riutilizzo delle somme disponibili avviene nel rispetto dell'originaria allocazione regionale. L'articolo 1, comma 9, prevede l'istituzione da parte delle regioni di corsi di formazione per tecnici di bonifiche ambientali.

Nell'articolo 2, riferito alle aree protette, il comma 3 reca una specifica clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale in materia di acquisizione gratuita delle opere abusive. Al comma 16 si contempla un'apposita procedura di consultazione delle regioni per quanto riguarda la delimitazione delle aree marine protette nelle cosiddette aree di reperimento già individuate da precedenti leggi.

Il relatore si sofferma, quindi, sulle norme che modificano la legge quadro sulle aree protette (L. 394 del 1991). La citata legge n. 394 del 1991 originariamente prevedeva due strumenti di pianificazione ambientale (la Carta della natura e il programma biennale per le aree protette) e due organi collegiali specializzati (il Comitato per le aree protette e la Consulta tecnica). Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 è stato soppresso il programma triennale (articolo 76), ma mantenuta la Carta della natura (articolo 69, 1° comma, lettera o), ora elaborata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Nel contempo è stato soppresso (decreto legislativo n. 281 del 1997) il Comitato misto per le aree protette, mentre l'articolo 75 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede il riordino, ex articolo 9 del decreto 112 stesso, della Consulta per le aree protette. Come già accennato, in materia di parchi nazionali (individuazione e classificazione) è stata ripristinata la procedura dell'intesa con le regioni

interessate. Inoltre, sono previste nuove procedure per l'adozione dello statuto dell'ente parco e del piano per il parco, nonché per la nomina del direttore.

Ricordato che la disciplina dei parchi, pur essendo ad essa inerente un accentuato interesse statale, è riconducibile alla materia – di competenza regionale ex articolo 117 della Costituzione – concernente l'urbanistica, intesa nell'accezione, data dalla Corte costituzionale, che vi comprende tutto ciò che riguarda l'uso del territorio, il relatore rileva che la compresenza di interessi nazionali e regionali indica che la scelta intuitivamente da preferire è quella di uno stretto raccordo collaborativo tra livello statale e livello regionale.

In conclusione, il relatore ritiene che il disegno di legge sia nel suo complesso compatibile con le attribuzioni regionali, come risultano fissate dalla Costituzione e dalla recente riforma amministrativa. Devono, però, a suo avviso formularsi alcune osservazioni. L'articolo 1, 9° comma, che prevede l'introduzione all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 del comma 15-*bis*, che recita: «Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.», sembra collidere con le competenze regionali in materia di formazione professionale e politiche formative, previste dall'articolo 117 della Costituzione, nonché dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

In riferimento all'articolo 2, 14° comma, che prevede la soppressione della Consulta per la difesa del mare e la contestuale istituzione di una segreteria tecnica per le aree protette marine, sembrerebbe più opportuno che tale materia fosse considerata nel contesto organico dei decreti delegati per il riordino delle amministrazioni centrali dello Stato (articolo 11, legge n. 59 del 1997). Sempre in riferimento alle aree protette marine (articolo 2, commi 14 e 16) deve essere suggerita una soluzione che tenga nel debito conto i poteri attribuiti alle regioni in materia di protezione e osservazione delle zone costiere (articolo 60, 1° comma, lettera a, del decreto legislativo n. 112 del 1998) e in materia di pesca marittima dal decreto legislativo n. 143 del 1997.

In riferimento all'articolo 2, comma 22, il relatore osserva che tale disposizione, modificando l'articolo 30, 4° comma della legge n. 70 del 1975, non è riferibile alla rubrica dell'articolo di cui fa parte (interventi per la conservazione della natura). Infatti, la citata legge n. 70 – che è applicabile anche agli enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 13, della legge n. 394 del 1991, essendo i medesimi qualificati come enti preposti a servizi di pubblico interesse – riguarda tutti gli enti cosiddetti parastatali. La modifica del comma 4 dell'articolo 30 di tale legge implica, di conseguenza, la sottoposizione di tutti gli enti del parastato al controllo ministeriale dei bilanci di previsione e consuntivo. Poiché sembra che l'intento fosse piuttosto quello di sottoporre i soli enti parco al controllo del bilancio, è opportuno in ogni caso delimitare l'ambito applicativo della norma, non senza averne valutata attentamente l'opportunità, considerato che essa sembra andare in controtendenza rispetto

agli indirizzi della riforma amministrativa, che privilegiano la semplificazione dei procedimenti e prevedono di valorizzare i cosiddetti controlli di gestione.

Quanto all'articolo 2, comma 24, che attiene al controllo di legittimità sugli statuti dei parchi, il relatore ricorda che l'articolo 78, 1° comma del decreto legislativo n. 112 del 1998 reca una delega devolutiva tendenzialmente piena alle regioni in materia di aree naturali protette, coerente del resto con il principio, desumibile dalla legge n. 59 del 1997, del decentramento di tutte le funzioni «localizzabili» sul territorio. Appare dunque incompatibile con tale impostazione la scelta di affidare tale funzione al solo Ministero dell'ambiente, mentre attualmente essa viene esercitata d'intesa con le regioni.

Anche in relazione all'articolo 2, comma 31, che prevede l'affidamento da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti regione ed enti locali, della gestione dei parchi marini a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sembra non essere stato dato il giusto rilievo al ruolo delle regioni.

Il relatore si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere incentrata sulle predette osservazioni, nonché su quelle che emergeranno nel dibattito.

Il deputato Mario VALDUCCI esprime perplessità sul disegno di legge in esame, nel quale coesistono sia disposizioni lesive delle attribuzioni regionali fissate dalla Costituzione e dal recente decreto legislativo n. 112 del 1998, sia norme che prevedono, secondo una discutibile logica compensativa, interventi proprio a favore di quelle regioni che appaiono di fatto maggiormente colpite nella loro sfera di competenza. A suo avviso in taluni ministeri, come quello dell'ambiente, prevale una visione politica di tipo centralista, rispetto alla quale è opportuno che la Commissione assuma una forte presa di posizione, anche in prospettiva del ruolo nuovo che essa svolgerà con l'auspicata modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera, attualmente all'ordine del giorno della Giunta per il regolamento.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI rileva che il disegno di legge all'esame risente di una visione centralista che si combina con un atteggiamento di tendenziale sfiducia nelle istituzioni regionali. Al contrario, egli ritiene che lo Stato dovrebbe incoraggiare le regioni devolvendo ad esse compiti e funzioni, salvo eventualmente prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi nei confronti di quelle che si dimostrino concretamente incapaci di esercitare le funzioni ad esse attribuite. Sarebbe possibile ad esempio affidare alle regioni, attraverso apposite convenzioni, la stessa gestione dei parchi nazionali. In generale, egli ritiene che debbano essere introdotte, in campo ambientale come in altri settori, forti elementi di flessibilità.

Il senatore Armin PINGGERA si sofferma in particolare sul comma 25 dell'articolo 2, che per la nomina del direttore del parco prevede un procedimento dall'alto. La normativa vigente per il parco nazionale

dello Stelvio prevede, invece, il concorso dei tre enti territoriali interessati (regione Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano), circostanza che già comporta una complessa mediazione tra gli enti medesimi. Inoltre, per quanto riguarda il personale degli enti parco, cui si applicano attualmente la legge n. 70 del 1975 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, ritiene opportuna una maggiore autonomia degli enti medesimi, che sotto molti aspetti dovrebbero poter operare secondo moduli di tipo privatistico.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, nel condividere la relazione del Presidente, ritiene, relativamente al problema dei parchi, che sia necessario indirizzarsi verso un decentramento autentico di funzioni, che faccia della regione l'interlocutore diretto delle amministrazioni locali. Infatti, a suo avviso, gran parte dei danni subiti dal patrimonio forestale deve imputarsi alla mancanza di un chiaro riparto di competenze tra i vari livelli di governo del territorio.

Il deputato Riccardo MIGLIORI ritiene che il giudizio della Commissione debba essere assai critico per l'evidente lesione delle competenze spettanti alle regioni in materia urbanistica e di difesa del suolo ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Anzi, si dichiara sorpreso per il fatto che il ministro Bersani, già Presidente della regione Emilia-Romagna, abbia sottoscritto la presentazione del disegno di legge. Dopo aver espresso la preoccupazione che il Governo intenda utilizzare il disegno di legge collegato alla finanziaria per trasfondervi alcuni dei contenuti del disegno di legge n. 3499, precludendo così un adeguato confronto parlamentare sull'argomento, sottolinea il principio secondo cui il governo del territorio deve avvenire con il consenso delle istituzioni locali. Nè ritiene accettabile sostenere, come è stato fatto dal senatore Andreolli, la possibilità del ricorso dello Stato ai poteri sostitutivi, che, del resto, non è stata mai invocata per quanto riguarda le regioni a statuto speciale nemmeno dopo episodi come la tragedia di Stava. In conclusione, data la particolare rilevanza del provvedimento rispetto agli assetti ordinamentali delle regioni, ribadisce la necessità che la Commissione esprima un parere fortemente critico.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI interviene per invitare esplicitamente il relatore a farsi carico di formulare una specifica osservazione nella proposta di parere, che chieda il rispetto delle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige riguardanti il Parco nazionale dello Stelvio. Per quanto riguarda l'intervento del deputato Migliori, precisa che il suo richiamo ai poteri sostitutivi andava inteso nel senso che lo Stato, anche laddove ha una propria competenza, deve delegare compiti e funzioni, limitandosi ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienza regionale.

Il senatore Salvatore LAURO, nel giudicare il provvedimento alquanto eterogeneo, osserva che esso evidentemente riflette indirizzi politici contraddittori presenti nel Governo e non è affatto in linea con

l'ambizione del Paese di reggere il confronto con gli altri paesi europei. In particolare, egli ritiene inammissibile e in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, con cui, allo scopo di abbattere un albergo (l'hotel Fuentes), si sottrae alla regione Campania il relativo potere sanzionatorio, che la regione stessa ha demandato ai comuni. Giudica inoltre inaccettabile che in un provvedimento a tutela dell'ambiente si preveda l'installazione di impianti termodistruttori anche in zone destinate a produzioni agricole pregiate. Non appare poi comprensibile il divieto di commercializzazione della birra in lattina. Esprime, infine, contrarietà per gli indirizzi emergenti in materia di parchi marini.

Il Presidente Mario PEPE, in relazione alla complessità della materia in discussione e al nuovo termine fissato dal Presidente del Senato per l'espressione del parere alla commissione di merito, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, 23 settembre.

La Commissione consente.

Disegno di legge:

(3432) Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Commissione 7^a della Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario Pepe, *Relatore*, riferisce che L'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) è stato istituito con legge 1° giugno 1942, n. 901, ed è stato inserito nella tabella IV degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (cosiddetti enti parastatali). Attualmente l'Ente, che ha una consistenza organica di 490 unità lavorative, gestisce centocinquantaquattro scuole, frequentate da seimilasettecento alunni. I locali sono in parte di proprietà della regione autonoma Sardegna e in parte in comodato gratuito. Le risorse finanziarie dell'Ente, per quanto attiene alla sua gestione, provengono tutte dal bilancio dello Stato. Le entrate riferite alla manutenzione dei locali e per le refezioni provengono dal bilancio della regione Sardegna con destinazione obbligatoria. La situazione di crisi dell'Ente, da anni in regime di amministrazione commissariale, è connessa sia a problemi di ordine finanziario, sia alla difficoltà di realizzare una gestione efficiente e adeguata alle richieste degli utenti. Il disegno di legge, approvato nello scorso mese di luglio dalla Commissione cultura della Camera, trasferisce le competenze dell'Esmas allo Stato e affronta in modo equilibrato il delicato problema del personale dell'Esmas, prevedendone l'inquadramento nei ruoli del comparto «Scuola» e del Ministero della pubblica istruzione. Quanto al patrimonio, gli edifici scolastici sono trasferiti al patrimonio (in-

disponibile) dei comuni, mentre i restanti sono attribuiti in proprietà alla regione sarda.

In conclusione, il relatore ritiene che il disegno di legge in esame sia compatibile con lo speciale ordinamento di autonomia della regione Sardegna, cui è riconosciuta una potestà normativa di semplice integrazione e attuazione in materia di istruzione di ogni ordine e grado (articolo 5, lettera *a* dello statuto). A suo avviso desta perplessità soltanto la disposizione che stabilisce il passaggio allo Stato di tutto il personale, in quanto – limitatamente al personale ausiliario – dovrebbe prevedersene piuttosto l'inquadramento nei ruoli comunali in coerenza con l'articolo 107, 1° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, richiamandosi anche al dibattito svoltosi nella 1° Commissione del Senato, esprime forti perplessità in ordine alla scelta di statalizzare le scuole materne in una regione a statuto speciale. A suo avviso, potrebbero essere studiate delle soluzioni articolate e differenziate secondo le esigenze specifiche del territorio, come avviene attualmente nella regione Trentino-Alto Adige.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU osserva che l'esigenza prioritaria è di ripristinare nella regione Sardegna l'efficienza del servizio delle scuole materne. Infatti, l'attuale situazione è di totale sfacelo sia per il personale, che riceve stipendi del tutto inadeguati, sia per gli utenti del servizio, che è assolutamente inefficiente. Egli condivide l'idea di regionalizzare il servizio, purchè le regioni siano effettivamente in grado di assumersene l'onere. Ritiene comunque necessario ed urgente superare l'attuale situazione di crisi dell'Esmas per garantire il livello di offerta formativa.

Il sottosegretario Albertina SOLIANI afferma che il Governo condivide l'impostazione del progetto di legge, del resto unanimemente approvato dalla Commissione cultura della Camera, che ha la finalità di assicurare nella regione Sardegna un adeguato livello di offerta formativa nell'ambito del servizio scolastico infantile. Per quanto riguarda l'opportunità di trasferire allo Stato anzichè alla regione Sardegna i relativi compiti, rileva che non vi è stata alcuna richiesta in senso contrario da parte della regione medesima. Del resto, con la realizzazione dell'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, sarà possibile raccordare in modo adeguato il servizio scolastico nazionale con tutte le realtà locali.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0080^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B60^a, 0044^o)

Il presidente Francesco STORACE comunica che il Presidente del Senato, in data 22 luglio 1998, ha chiamato il senatore Luciano Gasperini a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Stelio De Carolis, dimissionario.

Successivamente, il 27 luglio 1998, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Roberto Castelli, in sostituzione del senatore Gasperini, dimissionario.

Rivolge il proprio saluto ed il benvenuto della Commissione al senatore Castelli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0043^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 16 settembre scorso, ha convenuto unanimemente sul seguente program-

ma dei lavori della Commissione per il periodo 14 settembre – 31 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento interno, e del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del regolamento della Camera. Il programma è il seguente:

«Seguito del parere sul Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente senza pubblicità

Esame delle Relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale. Eventuali audizioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della Rai

Discussione sui temi riguardanti il Codice di autoregolamentazione in materia di minori. Eventuali audizioni di esperti. Eventuale predisposizione di atti di indirizzo in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive

Predisposizione ed approvazione della Relazione annuale al Parlamento

Eventuali disposizioni per campagne elettorali regionali e amministrative

Eventuale esame dei Piani di assegnazione delle risorse economiche alle varie aree aziendali della Rai, e di quelli annuali di trasmissione e di produzione

Eventuale discussione della Relazione del collegio sindacale RAI

Eventuale esame degli atti inerenti ai rapporti di cui agli articoli 16, 17, 22 e 23 della Convenzione tra Ministero delle comunicazioni e Rai; Esame degli atti relativi al controllo del Ministero sulla Rai

Eventuale esame di atti inerenti i rapporti di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 103/75 (parere su alcuni programmi RAI per l'estero)

Discussione sulle caratteristiche dell'informazione della Rai circa i *referendum* abrogativi per i quali è in corso la campagna di raccolta delle firme

Audizione del Presidente (eventualmente anche dei componenti) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Audizioni di esperti in materia di telecomunicazioni

Eventuale visita ad una sede Rai di Roma, per illustrazione di nuove tecnologie in campo radiotelevisivo

Esame di un nuovo Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

Eventuale costituzione di una Sottocommissione per le Tribune e di una per gli indirizzi

Discussione su alcune questioni concernenti il ruolo delle donne nella programmazione del TG3

Seguito della discussione sul tema dei lavoratori precari

Discussione in materia di pubblicità

Discussione in materia di radiofonia

L'Ufficio di Presidenza si è inoltre riservato di calendarizzare ulteriori attività – incluso lo svolgimento di eventuali audizioni – che dovessero palesarsi urgenti, ovvero connesse ad adempimenti di legge, ed in particolare la predisposizione di Tribune politiche ed elettorali, non-

chè la devoluzione alla Commissione plenaria di questioni ordinariamente attribuite alla competenza dell'Ufficio di Presidenza o di Sottocommissioni.

In particolare l'Ufficio di Presidenza provvederà, conformemente ai provvedimenti della Commissione che lo legittimano, all'individuazione degli argomenti delle Tribune tematiche, all'eventuale interpretazione ed attuazione delle delibere per Tribune elettorali, alla valutazione delle segnalazioni da inoltrare alla Rai».

Informa inoltre che nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza ha convenuto, parimenti all'unanimità, sul calendario dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento interno, e del combinato disposto degli articoli 24 e 25 del regolamento della Camera. Esso prevede per la seduta di oggi il seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre e degli argomenti connessi; nella giornata di dopodomani, giovedì 24 settembre, avrà luogo l'esame dell'ultima Relazione bimestrale per l'attuazione del Piano editoriale della Rai. Per la settimana successiva il Presidente è delegato a calendarizzare sia il seguito degli argomenti di questa settimana, sia l'esame di un'eventuale delibera in materia di Tribune elettorali, e di un'eventuale modifica all'atto di indirizzo circa il seguito delle segnalazioni che pervengono alla Commissione.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B60^a, 0020^a)

Il presidente Francesco STORACE ricorda che la discussione relativa al parere in titolo, che la Commissione si accinge ad esprimere ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n.249, era iniziata nella seduta dell'11 giugno 1998 con l'intervento del relatore, ed era proseguita in seguito con lo svolgimento di un ciclo di audizioni conclusosi il 16 luglio successivo. Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 16 settembre scorso si è poi convenuto di far precedere il seguito della discussione da una ricognizione del relatore sui contenuti di tali incontri.

Il senatore Antonio FALOMI, relatore, ricorda che nel ciclo di audizioni cui ha fatto ora riferimento il Presidente sono stati ascoltati: rappresentanti delle televisioni locali private; della SIPRA; dell'UPA; dell'ASSAP; di sindacati della RAI (USIGRAI, SINGRAI, SNATER, UGL, LIBERSIND, CGIL, CISL e UIL, ADRAI; del Direttore generale della RAI e dei responsabili designati delle nuove divisioni; del Presidente del Consiglio consultivo degli utenti; del Presidente della Confe-

renza dei Presidenti delle regioni, del Presidente dell'ANCI, del Presidente dell'UPI; del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

I rappresentanti delle televisioni private locali hanno manifestato una tendenziale contrarietà di fondo al progetto stesso, che però sembra riferirsi, più che alle sue modalità di attuazione, alla scelta già operata sul piano legislativo. Le ragioni sembrano consistere nella temuta sottrazione del ruolo delle emittenti locali, e nelle difficoltà economiche che non sarebbero risolte dalla rinuncia della nuova rete alla risorsa pubblicitaria.

Tra i punti che si ritengono non definiti nel progetto sono stati menzionati: la questione irrisolta della liceità delle sponsorizzazioni nella terza rete; la mancanza di informazioni sul ruolo della radio, strumento insostituibile per l'informazione locale, che tuttavia non sembra poter essere validamente assolto dalla RAI con propri notiziari a livello provinciale; l'effetto di possibili sinergie tra la RAI e le televisioni locali per la fornitura di servizi sul piano locale (la loro mancata realizzazione aumenterebbe il ricorso ai *services*, che le televisioni locali considerano per loro dannoso); l'assenza di indicazioni circa la possibilità di utilizzare, oltre che le reti terrestri, anche possibili nuove tecnologie di copertura che consentirebbero una più fitta ripartizione del segnale a livello locale, ed assieme una maggiore disponibilità di frequenze (TV cellulare, *digital video broadcasting terrestrial*).

È stato pure fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che secondo gli auditi (e specialmente nella sentenza n.202/1976) riserverebbe implicitamente la telediffusione locale alle sole televisioni private. A questo è stata aggiunta la considerazione che la RAI non è mai stata in grado, di fatto, di coprire gli spazi propri delle televisioni locali, come dimostra l'esperienza dell'attuale rete tre, che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere una rete regionale.

Tra le altre osservazioni formulate, i dubbi circa il merito del cosiddetto «progetto Badaloni», del quale è stata sottolineata la problematicità dell'individuazione delle migliori televisioni locali; e le difficoltà determinate dall'applicazione delle norme legislative sulla *par condicio*, le quali di fatto escludono la partecipazione delle emittenti locali al dibattito politico in periodi elettorali, ed alle relative opportunità.

Quanto ai sindacati, l'USIGRAI, dopo aver sottolineato la necessità di un equilibrio sostanziale tra emittenza pubblica e privata, ha espresso un parere non negativo sul progetto di divisionalizzazione dell'azienda, manifestando consenso, in particolare, con la conferma del carattere generalista della nuova rete, e il progettato più stretto rapporto con il territorio. In proposito, è stato indicato quale esempio negativo di tale rapporto quello della convenzione col CINSEDO conclusa all'epoca della presidenza Moratti, che si concentra eccessivamente sull'interlocutore rappresentato dalle Giunte regionali, alle quali la RAI risulterebbe subalterna.

Si attendono dal nuovo Piano, peraltro, vantaggi per quanto riguarda i programmi transfrontalieri e la realizzazioni di una rete *all-news*, che al momento è lontana dalla realizzazione. Altri vantaggi potrebbero

derivare da un'integrazione tecnica con le televisioni locali, la quale in nessun caso deve però diventare integrazione di carattere editoriale. Dal progetto dovrebbe derivare anche un ruolo più penetrante per i centri di produzione locali.

È stata infine sottolineata l'esistenza di un notevole «capitale mne-monico audiovisivo» costituito dalle registrazioni esistenti presso ciascuna sede locale.

Il SINGRAI ha fatto presente che i nuovi piano non chiariscono, in particolare, i rapporti che si instaureranno tra le varie divisioni dell'azienda, ed ha sottolineato le difficoltà e le diseconomie che potrebbero derivarne. La circostanza che i servizi resi dall'una all'altra divisione dovrebbero ora essere retribuiti aumenterà il ricorso ai *services* esterni, con tutte le conseguenze del caso, anche in riferimento alla professionalità dei giornalisti (giacché è plausibile che il ricorso ad essi non avvenga solo per servizi esclusivamente tecnici). Non è infine chiaro quali saranno i criteri per i controlli di produttività nel nuovo assetto.

Il sindacato SNATER, che ha depositato documentazione scritta, si è dichiarato preoccupato perché il nuovo Piano potrebbe rappresentare l'anticamera della «societizzazione» e della privatizzazione dell'azienda. Esso appare inoltre inadeguato nel merito, specie in presenza di una contrazione delle risorse economico-finanziarie della RAI. Esso presuppone necessariamente uno sviluppo delle sedi regionali, che presenta svariati profili problematici. Riportano, pertanto, una «cattiva» impressione.

Il rappresentante dell'UGL, nel sottolineare, nella sostanza positivamente, il maggiore spazio che il nuovo progetto darà alle realtà locali, si è soffermato sugli sprechi, la cattiva utilizzazione delle risorse interne, e l'eccessivo ricorso ad appalti esterni che al momento si riscontra nella RAI, e che le caratteristiche dei nuovi piani potrebbero accentuare.

Il rappresentante del LIBERSIND ha rappresentato la scarsa valorizzazione delle professionalità interne alla RAI, che potrebbe essere accentuata dal nuovo Piano, ed il rischio di lottizzazioni politiche dei relativi incarichi. Ha pure fatto presente l'importanza che la radio dovrebbe rivestire sul piano locale, e l'assenza di dettagli circa la valorizzazione di tale strumento.

Il sindacato ADRAI si è invece espresso in termini positivi sul progetto di divisionalizzazione, sottolineando la necessità positiva del rinnovamento di mentalità in RAI che tale progetto dovrebbe comportare, ma facendo nel contempo presente la necessità di un differente sistema di contabilità dell'azienda.

I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sui piani, rilevandone l'anticipazione delle tendenze della riforma legislativa della RAI (A.S. n.1138); la razionalità nel mantenimento dei livelli occupazionali; la tendenziale separazione tra impegni di carattere pubblico e di carattere commerciale, che rendono il progetto della nuova rete un «compromesso alto». È però necessario riequilibrare legislativamente gli apporti derivanti dal canone e quelli della pubblicità, anche al fine di non strangolare economicamente l'azienda.

Riferendosi specificamente al finanziamento di nuovi progetti, hanno rappresentato l'opportunità che il capitale privato non finisca per finanziare anche le funzioni di carattere informativo. È stata infine sottolineata il ruolo che assumerebbero le sedi regionali.

Il Presidente del Consiglio consultivo degli utenti, professor Ettore Gallo, ha espresso un parere complessivamente positivo sulle linee guida rese note dalla RAI, che reputa tutto sommato sufficienti. Del progetto condivide in particolare le limitazioni che esso comporta all'utilizzo della pubblicità, la quale ha raggiunto nella programmazione televisiva livelli a suo giudizio intollerabili. La RAI ha in proposito la possibilità di avvalersi delle risorse rappresentate dal canone, che costituiscono circa il 52 per cento delle risorse complessive.

Dopo aver ritenuto che debba essere chiarito il concetto di sponsorizzazione, ai fini dell'eventuale utilizzo di questa risorsa da parte della RAI nella nuova rete, ha quindi valutato come esagerato l'allarme manifestato dalle televisioni locali circa il ruolo che verrebbe loro sottratto.

I rappresentanti degli enti locali si sono soffermati in particolare sulla necessità di meglio cogliere le specificità regionali. Hanno fatto presente l'opportunità che il Piano, il quale rappresenta una base di partenza, sia dotato in proposito di maggiori dettagli. Si sono richiamati ad un documento di indirizzi rivolto alla RAI, nel quale le intenzioni dell'azienda sono valutate positivamente, ma si ritiene che il consiglio di amministrazione non abbia, col Piano attualmente in esame, esaurito il proprio compito. Nell'auspicare un confronto con la RAI, sottolineano in particolare la scarsa chiarezza in materia di costi del progetto, nonché circa le modalità di eventuale partecipazione ai costi delle regioni.

Per la SIPRA è intervenuto il Direttore uscente, Aldo Materia, il quale si è soffermato su caratteristiche tecniche della nuova rete, quali il maggiore rilievo che in essa rivestirebbe il *prime time* ai fini della pubblicità. La nuova rete comporterebbe un introito pubblicitario pari a circa il 15 per cento del fatturato complessivo della RAI, la quale perderebbe pertanto una somma equivalente, a causa del divieto di avvalersi delle risorse pubblicitarie. Il contemporaneo aumento dei prezzi della pubblicità tabellare delle altre due reti dipende strettamente dalle possibili variazioni legislative del tasso di affollamento pubblicitario, e comunque risentirebbe del maggiore o minore *appeal* della nuova Raitre.

Il rappresentante dell'UPA ritiene che la Nuova Raitre non debba essere oggetto esclusivamente di definizione negativa, per la circostanza che la rete deve rinunciare all'introito pubblicitario. In realtà, l'esistenza della pubblicità non solo non costituisce ormai un fattore di allontanamento del pubblico, ma rappresenta un autonomo fattore di attrazione, come da tempo si dimostra. Il progetto della RAI determinerebbe un ulteriore allontanamento delle aziende piccole dalla pubblicità televisiva, a causa dei suoi costi, mentre si sarebbe potuto utilizzare la rete territoriale per realizzare pubblicità mirata.

Del resto, la pubblicità che non può essere trasmessa su Raitre difficilmente potrebbe essere venduta al Terzo polo televisivo, per le caratteristiche intrinseche di questo, nel quale non si registra accordo tra le aziende che la costituiscono, così come avviene anche per le altre televi-

sioni private più piccole. Tale pubblicità non rifluirebbe neppure sulla stampa, dal momento che essa ha diversi obiettivi, si riferisce a diversi prodotti, e conseguentemente ha clienti differenti.

I rappresentanti dell'ASSAP hanno a loro volta ribadito il ruolo oramai fondamentale della pubblicità nel mondo moderno, e si sono riferiti ai programmi sempre più di breve termine del mercato pubblicitario. Rispetto al mercato pubblicitario degli altri paesi europei, in Italia si fa meno pubblicità, ed a costi minori. La televisione privilegia i clienti medio-grandi, e l'auspicabile ruolo di riequilibrio di un terzo polo televisivo non si è sinora realizzato. La televisione locale avrebbe una sua specificità, e conseguentemente il suo mercato non si sovrapporrebbe né potrebbe copiare quello della televisione nazionale.

Hanno infine sottolineato la circostanza per la quale l'Italia, la quale impone rigorosamente la sua immagine ed i suoi prodotti caratteristici nel mondo, abbandona poi la produzione e la commercializzazione proprio di tali prodotti alle aziende straniere.

Al pari del rappresentante dell'UPA, quelli dell'ASSAP si sono soffermati sulle caratteristiche dell'Auditel.

L'audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI ha concluso la serie. Il Presidente Zaccaria ha sottolineato il significato dell'aver rispettato la scadenza di legge per la redazione del Piano, ed ha fatto presente che, se il documento non può in effetti considerarsi esaustivo di tutti i problemi, tuttavia l'impegno editoriale del Consiglio d'amministrazione deve considerarsi con esso concluso. La realizzazione ulteriore, e la definizione dei dettagli, sono infatti affidate all'autonomia dei dirigenti designati quali responsabili delle singole divisioni.

Dopo aver fatto presente che il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di individuare i termini del proprio mandato, nella redazione del Piano, esclusivamente nella legge e nel Contratto di servizio, in assenza di ulteriori indicazioni, si è soffermato sulla circostanza che le maggiori spese comportate dal Piano si scontrano con la previsione di minori entrate. Egli non intende chiedere un incremento di entrate al Parlamento, salvo che per la riduzione derivante dalla soppressione del canone di abbonamento alle autoradio, che in qualche modo deve essere compensato. Il Parlamento dovrebbe inoltre rivedere la normativa che si riferisce agli indici di affollamento pubblicitario; ed è necessario definire la liceità dell'uso delle sponsorizzazioni nella Nuova Raitre, per la quale ha già interpellato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso, l'apporto che tale risorsa potrà comportare per la RAI, se autorizzata, non è superiore alla cifra di 20 miliardi.

Il ruolo delle emittenti locali rispetto alla Nuova Raitre deve essere definito da apposite iniziative legislative, prima tra tutte il disegno di legge n. A.S.1138. La RAI, per parte sua, non ha intenzione di forzare lo *share* della nuova rete oltre la percentuale prefissata, pari al 9-10 per cento, anche se naturalmente si augura il buon successo di questa iniziativa, e non tralascierà le occasioni di realizzarlo. Quanto agli accordi di *service* sul piano locale, essi saranno realizzati, ma non dovranno riguardare l'attività dei giornalisti. Ha infine sottolineato il ruolo delle di-

rettive e delle indicazioni emanate e da emanarsi da parte della Commissione parlamentare di vigilanza.

Il Direttore generale si è riferito alla ripartizione delle strutture competenti per la *fiction* in base alla diversa destinazione di questa (cioè, per reti commerciali e non commerciali). Ha inoltre ribadito quanto espresso in precedenza circa la cautela che è necessaria nella realizzazione di accordi per una piattaforma digitale.

Il consigliere Contri ha confermato le opinioni del Direttore circa la piattaforma digitale, aggiungendo che i nuovi assetti potrebbero comportare una riduzione dell'occupazione indotta, qualora il relativo mercato del lavoro non si assesti su caratteristiche di maggiore flessibilità rispetto ai modelli attuali.

Il consigliere Emiliani si è soffermato sul concetto di territorialità, facendo presente che gli ambiti territoriali possono variare anche in rapporto ai singoli temi che devono essere trattati. Quanto all'informazione locale, deve essere evitato un taglio di carattere eccessivamente «istituzionale», e devono essere definite (anche con il concorso della Commissione parlamentare di vigilanza) regole professionali certe per l'informazione pubblica, cui si dovranno adeguare anche i giornalisti esterni alla RAI che dovessero eventualmente concorrere a realizzarla.

Nell'audizione dei direttori designati come responsabili di ciascuna divisione, si è fatto ampio riferimento ai contenuti dell'ordine di servizio n.1 della RAI. In aggiunta, il Direttore generale ha richiamato l'attenzione sul divario attualmente esistente tra risorse disponibili e progetti, che rischia di comportare il ridimensionamento di alcuni. A regime, i proventi del canone dovrebbero finanziare prevalentemente la Nuova Raitre: conseguendo questa l'*audience* prevista (del 9-10 per cento), si dovrebbe determinare un complessivo minore introito di circa 250 miliardi, derivanti dalla rinuncia alla pubblicità.

Le risorse necessarie potrebbero essere reperite con l'introduzione della pay-TV per alcune forme di programmazione, e con la realizzazione di una piattaforma digitale. A tale ultimo proposito, ha fatto presente la necessità di procedere con cautela, anche nella scelta dei partner necessari (i contatti sono comunque con Telecom). Contrariamente a quel che si può ritenere, la realizzazione della piattaforma digitale non comporta difficoltà rilevanti sotto il profilo tecnico, quanto piuttosto la necessità di conseguire una idonea struttura commerciale per la diffusione del prodotto da vendere e l'assistenza post-vendita.

Nel fare presente che il fabbisogno di personale della nuova rete dovrebbe essere coperto prevalentemente trasferendovi risorse interne, ha rilevato la necessità di utilizzare *services* per un'adeguata copertura a livello provinciale, che consenta di seguire gli avvenimenti nel più breve tempo possibile. Infine, ha rappresentato la possibilità di avvalersi, nella nuova rete, di sponsorizzazioni (sull'ammissibilità di tale risorsa l'azienda si atterrà comunque alle valutazioni degli organi competenti), facendo presente che la caratterizzazione di servizio pubblico della nuova rete non aiuta, di per sè, il raggiungimento di alti livelli di ascolto.

Conclusivamente, avendo in tal modo riassunto il contributo degli ospiti della Commissione, il relatore Antonio FALOMI resta in attesa degli apporti dei colleghi in sede di discussione generale.

Il senatore Stefano SEMENZATO, parlando sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, informa che il previsto Piano editoriale della nuova Rete Tre dovrebbe essere presentato il 9 ottobre prossimo, e manifesta l'opportunità che il seguito dell'esame della Commissione sia differito sino a tale data.

Il presidente Francesco STORACE constata che nessuno si oppone a tale proposta, e preannuncia che rimetterà la definizione del proseguimento dei lavori all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il quale prenderà senz'altro atto dell'orientamento manifestato oggi unanimemente dalla Commissione. Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0036ª)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che i dottori De Gori e Frattasio e gli onorevoli Giovine e Galloni hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Comunica altresì che sono stati conferiti, e accettati, due incarichi di studio concernenti la documentazione disponibile contenuta negli archivi dei servizi segreti statunitensi e dell'ex Unione Sovietica. I professori Zaslavsky e Smith consegneranno i loro elaborati entro il marzo 1999.

Comunica che il professor Virgilio Ilari ha depositato una cronologia critica del periodo 1969-1975.

Comunica infine che in data 21 settembre 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione l'onorevole Marianna Li Calzi in sostituzione dell'onorevole Gianantonio Mazocchin, dimissionario.

Il senatore PALOMBO chiede la parola e stigmatizza le dichiarazioni rilasciate in data odierna da un componente la Commissione stragi in merito alla notizia dell'iscrizione del generale Delfino nel registro degli indagati per fatti connessi alla strage di Brescia; sono state formulate

valutazioni gravi, non supportate da elementi certi, che chiamano in causa immotivatamente istituzioni dello Stato e segnatamente l'Arma dei carabinieri, alla quale si attribuisce addirittura l'esistenza di uno speciale «reparto eversione».

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA:
AUDIZIONE DEI DOTTORI SETTEMBRINO NEBBIOSO, VINCENZO ROSELLI
E GIOVANNI SALVI, SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA PRES-
SO IL TRIBUNALE DI ROMA
(A010 000, B55^a, 0001^o)*

(Vengono introdotti i dottori Settembrino Nebbioso, Vincenzo Roselli e Giovanni Salvi)

La Commissione procede all'audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Roma dottori Nebbioso, Roselli e Salvi.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, il dottor SALVI svolge una esposizione introduttiva.

Il PRESIDENTE, in relazione alla concomitanza di impegni parlamentari, rinvia il seguito dell'audizione alla prossima seduta che si terrà martedì, 29 settembre, alle ore 19,30.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato all'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, professor Giuseppe Tognon, e il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, senatore Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B31^a, 0011^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che in data 18 settembre 1998, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 il deputato Mazzocchin – al quale dà il benvenuto – in sostituzione del deputato Li Calzi, dimissionario.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B31^a, 0014^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0017^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di giovedì 17 settembre.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prima di dare la parola al sottosegretario Tognon per una illustrazione del quadro generale di riforma degli enti di ricerca – all'interno del quale si collocano non solo lo schema di decreto legislativo di riforma dell'ENEA, ma anche gli schemi di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) – ricorda che durante l'Ufficio di Presidenza convocato per domani 23 settembre si svolgeranno audizioni informali in merito allo schema di decreto in esame.

Il Sottosegretario Giuseppe TOGNON fa presente che il progetto di riordino e rilancio del settore della ricerca pubblica nasce in attuazione degli articoli 4, 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La legge delega prevede che si proceda al riordino del settore in questione attraverso l'individuazione delle norme generali di sistema essendo necessario ricondurre in un quadro organico il mondo della ricerca che appare frammentato non solo sotto il profilo degli investimenti, ma anche sotto il profilo della valutazione degli stessi. Il progetto di riordino risponde all'esigenza di fare della ricerca scientifica e tecnologica non solo un elemento di competitività, ma anche di sviluppo del Paese: si tratta di un settore in cui è possibile realizzare una politica di proiezione all'estero, di importazione ed esportazione di risorse umane intellettuali. Ricorda che il Governo ha affidato il compito di coordinare la delega per il riordino del settore della ricerca scientifica al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica (MURST) il quale si è avvalso per tale lavoro di una *task-force* di ministri per le politiche della ricerca istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel novembre 1996 e di un gruppo di lavoro che coinvolge le istituzioni interessate. Il Governo è giunto così all'emanazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, con il quale si intende perseguire tre obiettivi fondamentali: 1) riordino della materia di consulenza strategica del Governo; 2) individuazione delle procedure di allocazione delle risorse reperibili per aumentare gli investimenti; 3) creazione di uno strumento di coerenza nella politica della ricerca individuato nel Programma nazionale della ricerca (PNR), approvato dal CIPE, e che sintetizza i piani ed i programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato. Il decreto legislativo n. 204 non interviene sulle procedure di allocazione delle risorse nelle amministrazioni centrali, ma dota il sistema di un premio di qualità rappresentato dal Fondo integrativo speciale per la ricerca, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca. Lo stesso decreto n. 204 prevede tre organismi nel settore della ricerca: in primo luogo, il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), che si presenta come organo fiduciario del Governo con compiti di consulenza e di studio; in secondo luogo, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), organismo autonomo istituito presso il MURST, che individua *standard* di riferimento per le metodologie di valutazione dei risultati della ricerca; in terzo luogo, l'Assemblea della

scienza e della tecnologia (AST), costituita dai consigli scientifici nazionali integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali. Il decreto legislativo n. 204 del 1998 ha, inoltre, dato impulso all'opera di delegificazione e semplificazione avviata dalla legge n. 59 del 1997: è stata infatti eliminata la competenza del CIPE per la valutazione dei piani dei singoli istituti di ricerca, affidandola ai Ministeri di riferimento ed è stata inoltre ridotta ad aspetti essenziali la vigilanza del MURST. Il decreto non è però intervenuto nè sulla questione del personale nè sulla questione dei grandi enti di ricerca – quali l'ENEA, il CNR, e l'ASI – per il cui riordino il Governo ha deciso di intervenire con specifici decreti delegati. Fa presente che l'ENEA, il CNR e l'ASI rispondono ai tre modelli di istituzioni scientifiche di cui si è dotato il nostro Paese. A tal proposito precisa, in primo luogo, che l'ASI è l'unica agenzia presente nell'ambito della ricerca, in secondo luogo, che l'ENEA è un ente di ricerca tradizionale che evolve verso la struttura dell'agenzia di ricerca, dopo aver già accentuato aspetti di indipendenza rispetto, ad esempio, al comparto dei ricercatori, che, in terzo luogo, il CNR si pone come il centro di un rinnovato sistema di ricerca nazionale. Richiamando la relazione alle Camere che fotografa la situazione del settore della ricerca scientifica italiana all'interno del quale gravitano organismi, molti dei quali si presentano come duplicazioni, fa presente che dall'esame dei tre schemi di decreto legislativo relativi all'ENEA, al CNR e all'ASI, dovrebbero derivare indicazioni precise che possano essere estese in via analogica ad altri enti di ricerca per i quali non è pensabile intervenire con singoli decreti legislativi. Ricorda, poi, che sono in corso altre operazioni di riordino nel settore della ricerca, quali ad esempio la riduzione delle trentuno stazioni sperimentali dell'agricoltura ad un unico istituto di ricerca in cui si salvaguardino le specificità delle singole stazioni sperimentali nell'ambito di un'esigenza di ottimizzazione e, quindi, di recupero di competitività economica oltre che scientifica. Segnala, a tal proposito, che le stazioni sperimentali in questione rappresentano l'unico caso di enti di ricerca che si autofinanziano attraverso obblighi legislativi di cofinanziamento da parte delle imprese interessate. Aggiunge che anche nel settore della sanità sono state proposte deleghe specifiche per riordinare gli enti di ricerca di settore: occorrerà, pertanto, riflettere sulla opportunità di procedere utilizzando la delega della legge n. 59 del 1997 oppure la procedura ordinaria. Rileva, inoltre, che nel settore della ricerca occorre procedere anche alla razionalizzazione di istituti analoghi: emblematico a tale proposito è il settore della ricerca astronomica. Ricordando che l'Italia ha dodici osservatori astronomici e tre grandi imprese astronomiche nel mondo, fa presente che è difficile pensare di gestire tale scenario in assenza di un ponte di programmazione unitario. A tal proposito è stato proposto di dotare il Paese di un istituto di fisica del cosmo.

Rileva invece la opportunità di sopprimere alcuni enti di ricerca o di procedere ad un'opera di accorpamento o di sistemazione degli enti che hanno perso qualsiasi possibilità di concorrere a finanziamenti.

Conclude facendo presente la esigenza di riordinare il settore degli incentivi alle ricerche industriali già preceduto dal decreto legislativo di carattere generale sulle modalità di erogazione degli incentivi alle industrie. A tal proposito rileva la necessità di differenziare gli incentivi alla ricerca dagli incentivi alla produttività di un'impresa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI osserva che un aspetto delicato del settore della ricerca è rappresentato dal rapporto tra ricerca strumentale e ricerca non strumentale. Ricorda che la Commissione Giannini aveva individuato solo quattro o cinque enti di ricerca non strumentale, vista la difficoltà di scindere in modo netto il campo della strumentalità da quello della non strumentalità. La maggior parte degli enti di ricerca sono, infatti, enti strumentali: ciò non esclude che tali enti abbiano una loro specificità. Richiama, a tal proposito, il caso dell'ISTAT - che è sicuramente ente strumentale - che svolge anche ricerca statistica. Fa presente che analoga potrebbe essere la situazione dell'ENEA. Conclude rilevando che occorre riflettere sul rapporto che gli enti di ricerca strumentali devono stabilire non solo con gli enti di ricerca non strumentali, ma anche con il sistema generale della ricerca universitaria. Esiste infatti il rischio che si tenda a privilegiare la strumentalità rispetto alla libertà ed alla autonomia della ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, si richiama alle considerazioni che hanno formato oggetto dell'ultima parte dell'intervento del Presidente per rilevare come in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo sull'ENEA ci si trovi di fronte ai problemi prospettati, problemi che non esauriscono il complesso della questione ma ne rappresentano una parte significativa. Ciò emerge sia in riferimento alle questioni connesse alla disciplina del personale, che, più in generale, in riferimento alla fisionomia che l'ENEA deve avere per tenere conto degli obiettivi propri dell'ente, che sono obiettivi caratterizzati da un rapporto di supporto con il sistema delle imprese e delle autonomie, e più in generale con il sistema della ricerca. Chiede chiarimenti su un aspetto specifico quale l'assenza nella struttura attualmente disegnata dallo schema di decreto di un organo che si riferisca all'attività scientifica, a differenza di quanto avveniva in passato ed in contrasto con la futura attività dell'ENEA che dovrà avere un qualche elemento di raccordo con la ricerca scientifica. Osserva che occorre salvaguardare una struttura scientifica che si pone come struttura di raccordo con il complesso degli organismi di ricerca che si viene delineando. Tale struttura dovrà essere dotata di una sufficiente autonomia che in qualche modo sia in grado di rappresentare un primo filtro rispetto alla programmazione di medio e di lungo periodo dell'ENEA, che ha, da un lato, l'esigenza di avere un'azione di supporto, di consulenza con il mondo produttivo e con il sistema delle autonomie locali, e, dall'altro, anche l'esigenza di scegliere come orientare le proprie risorse in un campo o in un altro della vasta attività che fa riferimento all'ente stesso. Un organismo siffatto, raccordato col sistema della ricerca, potrebbe costituire un elemento in grado di indicare campi che poi da un punto di vista dei risultati sono cam-

pi non positivi, tenendo conto del fatto che ci si trova dinanzi ad una scarsità di risorse rispetto alle esigenze.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, riferendosi sia allo schema di decreto legislativo in esame che agli schemi di riordino del CNR e dell'ASI che la Commissione esaminerà successivamente, fa presente che in tali schemi è troppo timido l'intreccio tra il potenziale della ricerca e le grandi scelte strategiche. Invita ad evitare che la ricerca di base sia lasciata alla autodeterminazione assoluta e pertanto ad orientare la ricerca medesima verso interventi strategici anche per accrescere la competitività del Paese.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ concorda con il quadro di riordino del settore della ricerca illustrato dal Sottosegretario Tognon. A tal proposito ritiene opportune riflessioni del Governo sia sul tema delle risorse che sul tema della soppressione di alcuni enti di ricerca. Passando allo schema di decreto legislativo di riforma dell'ENEA, invita a chiarire la natura di agenzia o ente dell'ENEA stesso. Rileva che il testo del Governo fa corrispondere alla qualificazione formale di agenzia la natura sostanziale di ente pubblico. Fa presente, inoltre, la necessità di garantire la presenza di un Comitato scientifico all'interno dell'ENEA.

Conclude invitando a privilegiare nell'ambito del progetto di riordino l'aspetto dell'autonomia della ricerca dinanzi a momenti di strumentalità.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che non esiste sul piano ordinamentale una chiara distinzione tra agenzia e ente pubblico. Si tratta di figure soggettive la cui disciplina è prevista dalle singole leggi istitutive di tali figure. Fa presente che l'unica differenza ipotizzabile è quella tra ente dotato di personalità giuridica ed ente sprovvisto di personalità giuridica. Nel caso dell'ENEA il termine agenzia utilizzato sembra richiamare ad una maggiore strumentalità dell'ente. Invita a prescindere dal *nomen iuris* concentrando l'attenzione sulla disciplina sostanziale.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN rileva la necessità di affrontare il tema del riordino dell'ENEA evitando l'ambiguità di definizione. Ricordando che il *nomen* agenzia richiama un organismo dotato di un numero ristretto di personale dipendente, fa presente che è difficile pensare di classificare come agenzia un organismo come l'ENEA, che conta circa quattromila dipendenti. Precisa, inoltre, che fare ricerca è cosa diversa che fare consulenza ai ministeri.

Conclude invitando ad una maggiore chiarezza sul tema prospettato.

Il senatore Ettore ROTELLI invita il Governo a chiarire la sua posizione in materia di politica pubblica. Precisa che gli enti di ricerca, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi, sono strumentali alle politiche pubbliche e all'organizzazione preposta. Pertanto, sarebbe

stato opportuno procedere alla riforma degli enti di ricerca in sede di riordino dei Ministeri di riferimento. È pur vero che gli stessi enti di ricerca sono dotati di personalità giuridica e quindi possono avere rapporti giuridici, ma le politiche pubbliche di settore non devono essere determinate dagli stessi enti. Riferendosi ad alcune osservazioni sullo schema di decreto in esame pervenute alla Commissione, secondo cui il testo del Governo riduce il ruolo politico dell'ente, fa presente che all'ENEA non spetta alcun ruolo politico, visto che la determinazione delle politiche pubbliche è di competenza del Parlamento su proposta del Governo. Invita inoltre a chiarire se il piano nazionale di ricerca richiamato dal Sottosegretario sia solo un piano statale o anche regionale e locale. È importante tale chiarimento se si considera che nelle osservazioni pervenute in Commissione si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 14 del testo governativo prevedendo che il finanziamento dell'ENEA avvenga tramite il trasferimento da parte dell'amministrazione nazionale, regionale e locale interessata dai finanziamenti relativi agli accordi di programma. In tal modo l'ENEA recupera il finanziamento con provenienza regionale o locale.

Conclude rilevando la necessità di chiarire in un quadro generale la posizione degli enti rispetto ai Ministeri.

Il Sottosegretario Umberto CARPI, invitando i commissari a soffermarsi sulle questioni di carattere generale – tralasciando così questioni secondarie quale la qualificazione dell'ENEA come agenzia o ente –, rileva che in un momento in cui il Paese tenta di uscire da situazioni di monopolio in settori quale quello dell'energia elettrica si pone inevitabilmente il problema di una diversa collocazione della ricerca che in precedenza operava in regime di monopolio. Esiste, insomma, un problema di committenza pubblica della ricerca da trasferire al sistema produttivo su cui occorre riflettere. Invita, pertanto, a cogliere l'occasione dell'intervento di riforma dell'ENEA per affrontare una questione di così grande rilevanza. Conclude osservando che i ricercatori dell'ENEA avevano un compito particolare nel settore nucleare che è venuto meno a seguito della scelta referendaria. Emerge, pertanto, la necessità di ricostruire l'identità di tale ente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe, per il lavoro e previdenza sociale Pizzinato, per la pubblica istruzione Soliani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE, rilevato che si tratta di un decreto legge in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato alcuni emendamenti contenenti le medesime disposizioni e, acquisito l'avviso del Tesoro, ha espresso parere di nulla osta. Propone, quindi, di confermare il parere già formulato.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3113) Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo

(3033) BATTAGLIA ed altri: Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 3113; parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul disegno di legge n. 3033)

Il relatore MORANDO sottolinea che il disegno di legge n. 3113 contiene una delega per il riordino delle circoscrizioni giudiziarie delle

aree metropolitane. Per quanto di competenza, segnala che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad istituire nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, senza indicare alcun limite numerico nell'esercizio di tale facoltà. La relazione tecnica, viceversa, quantifica gli oneri derivanti dalla istituzione di nuovi tribunali, limitatamente ai circondari di Roma e Napoli. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è infatti chiarito che per i circondari di Torino e Palermo potrà essere sufficiente intervenire attraverso una diversa ripartizione delle competenze territoriali, mentre per il tribunale di Milano occorrerà modificare le competenze degli uffici giudiziari anche attraverso la trasformazione delle circoscrizioni di sezione distaccata in circondari. Appare quindi opportuno che anche nel testo normativo sia precisato il numero di tribunali da istituire e che dalle modificazioni concernenti il circondario di Milano non derivano oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che, in seguito ad una più attenta valutazione delle disponibilità sul Fondo speciale, l'articolo 2, comma 1, andrebbe riformulato riducendo l'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 a 13 miliardi e prevedendo una autorizzazione di spesa per l'anno 1999 pari a 750 milioni.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3113 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 1, sia precisato che il numero dei tribunali da istituire non deve essere superiore a 2 e che dalle modificazioni concernenti i circondari non derivino oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; e a condizione, sempre ai sensi della medesima norma costituzionale, che l'articolo 2 sia modificato nel senso indicato dal rappresentante del Governo. Propone, infine, di formulare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 3033.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2862) Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca. Per quanto di competenza, segnala che – pur non imponendo oneri relativi all'adeguamento della normativa nazionale, poichè vengono confermati gli standard già in vigore – potrebbero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 9 della Convenzione, che prevede una assistenza tecnica agli Stati che lo richiederanno, per la formazione e per varie altre iniziative; al riguardo, sarebbe utile acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che il Ministero della marina mercantile già fornisce in base alla legislazione vigente le attività di consulenza e supporto di cui all'articolo 9.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3145) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite, già approvato dalla Camera dei Deputati e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3147) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI, già approvato dalla Camera dei deputati, e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica dell'Accordo con l'Azerbaijan sulla promozione degli investimenti e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3219) Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3222) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione con l'Estonia per evitare le doppie imposizioni e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica dell'Accordo con l'Uzbekistan sulla promozione degli investimenti e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3256) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica degli Emendamenti al Protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo di cooperazione economica e industriale con la Repubblica d'Estonia e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3304) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di una ratifica di contenuto analogo a quello di cui al disegno di legge n. 3222, precedentemente esaminato, e propone di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3347) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di una convenzione con la Croazia in materia di sicurezza sociale e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3348) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta di un disegno di legge di contenuto analogo al precedente.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3383) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica con il Messico e che gli oneri recati dal disegno di legge, in relazione allo scambio di esperti e alla concessione di borse di studio, vengono quantificati e coperti sul Fondo speciale.

Il senatore JACCHIA si riserva di approfondire in sede di Commissione di merito l'idoneità delle risorse finanziarie stanziare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3384) Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della concessione di un contributo permanente, con relativa copertura sul Fondo speciale, all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo. Segnala che l'accordo istitutivo non prevede un contributo obbligatorio e fino ad ora il Ministero degli Affari Esteri ha erogato contributi per le spese di gestione e per borse di studio, a valere sui Fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(3391) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere contrario sul testo del disegno di legge, nel quale è prevista la concessione di anticipazioni per i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per iniziative nel settore della cooperazione. Dalla relazione tecnica acquisita risulta che le anticipazioni per il 1998 e il 1999, concesse nella misura del 35 per cento del finanziamento annuo, ammontano a circa 7,8 miliardi. È pervenuto successivamente l'emendamento 1.1 del relatore finalizzato a elevare al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento, la misura delle anticipazioni nel primo anno e al 40 per cento negli anni successivi. Sembra opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sugli effetti di tale modificazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma, come già precisato in relazione al testo del disegno di legge, che i meccanismi di anticipazione non costituiscono un onere aggiuntivo per la finanza pubblica in quanto avvengono nell'ambito delle dotazioni esistenti. Esprime, quindi, avviso favorevole sull'emendamento trasmesso.

Il senatore MORANDO, dopo aver ricordato che il parere contrario sul testo non era motivato dall'entità delle anticipazioni, ma dalle modalità di copertura, osserva che la Sottocommissione dovrebbe esprimere analogo avviso sull'emendamento trasmesso.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento, in considerazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3435) Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3252) MANCA ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del disegno di legge di iniziativa parlamentare recante modifiche al decreto legislativo n. 490

del 1997 in materia di personale militare. Per quanto di competenza, segnala le conseguenze finanziarie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 11. In particolare, l'articolo 7 prevede il ripristino della normativa preesistente sulle ricostruzioni di carriera, con compensazione degli oneri attraverso le economie di spesa derivanti da altre disposizioni del disegno di legge. Sul punto occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro. Chiarimenti sarebbero necessari anche con riferimento all'articolo 8 (da cui deriva un incremento degli organici) nella cui copertura sembrano non essere considerati gli oneri assistenziali e previdenziali. Quanto all'articolo 10, occorrerebbe avere conferma del numero dei beneficiari degli effetti prodotti dalla omogeneizzazione del trattamento economico di alcune categorie di ufficiali e dalla modificazione del criterio di computo del servizio prestato. L'articolo 11, infine, prevede al comma 2 che per la determinazione dell'indennità ausiliaria si tenga conto di «tutte le indennità pensionabili», mentre nella quantificazione dell'onere viene considerata esclusivamente l'indennità di posizione di cui alla legge n. 334 del 1997. Non vengono, inoltre, considerati gli effetti finanziari dei miglioramenti economici previsti dal comma 3 dello stesso articolo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver rilevato che il disegno di legge contiene numerose disposizioni che modificano l'attuale normativa per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con probabile maggiore spesa, ritiene opportuno effettuare un approfondimento degli effetti finanziari, eventualmente con la richiesta da parte della Sottocommissione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver sottolineato che il disegno di legge già contiene una valutazione degli oneri attesi, concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica per confrontare le valutazioni esistenti con quelle governative.

Il relatore FERRANTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, al fine di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio, De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni sull'esercizio dell'attività archeologica subacquea, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 prevede che le attività connesse all'esplorazione subacquea e di recupero siano svolte da personale del Ministero dei beni culturali e ambientali: sarebbe opportuno acquisire informazioni sui possibili effetti finanziari derivanti dalla disposizione citata. Osserva, infine, che il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce, in base

a quanto indicato nel parere della Commissione bilancio della Camera, che gli oneri per il funzionamento della nuova Commissione per l'archeologia subacquea siano a carico delle risorse in bilancio per gli oneri connessi al funzionamento di un analogo organismo soppresso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo, osservando che le risorse per il funzionamento della nuova Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4 non devono superare le disponibilità di bilancio connesse al funzionamento dell'analogo commissione soppressa.

Il sottosegretario LA VOLPE conferma che il Ministero dei beni culturali già svolge le attività di cui all'articolo 3 e che, quindi, esso non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta.

(3432) Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri

(1845) MANIS: Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 3432, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 1845)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge n. 3432, già approvato dalla Camera dei Deputati, prevede la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna. La clausola di copertura, a fronte di oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e dall'inquadramento del personale nei ruoli della Stato, è stata adeguata nel corso della prima lettura alle indicazioni quantitative fornite dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo. Il disegno di legge n.1845, di contenuto analogo, introduce una copertura in contrasto con le norme di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3432; formula, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 1845.

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di un disegno di legge recante norme in materia di attività produttive. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 4, comma 1, che dispone inquadramenti di personale negli organici del Ministero dell'industria, nell'ambito delle proce-

di cui alla legge n. 449 del 1997: sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sul numero di lavoratori interessato dalla disposizione e sui margini di operatività del meccanismo di cui alla citata legge. Segnala, inoltre, l'articolo 6, che prevede la proroga delle norme relative alla cosiddetta «rottamazione» dei motoveicoli, con copertura dei relativi oneri mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate fino ad ora realizzate. Sarebbe opportuno, infine, acquisire informazioni dal Tesoro sulla disponibilità delle risorse di cui si prevede la utilizzazione al comma 7 dell'articolo 6 e al comma 5 dell'articolo 7.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver precisato che il numero dei lavoratori per i quali si propone l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'industria corrisponde a circa 160 unità e avviene nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero, conferma che tali assunzioni sono in linea con i principi programmatici fissati dalla legge n. 449 del 1997. In relazione all'utilizzo di una parte delle risorse assegnate per gli incentivi industriali nel Mezzogiorno, conferma che tali somme risultano sufficienti a garantire il finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per quanto riguarda infine la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis osserva che l'importo indicato è già stato trasferito al Ministero dell'industria e si cumula alla disponibilità di 25 miliardi, attivati sulle risorse destinate agli incentivi industriali delle aree del Mezzogiorno.

Il senatore MORANDO sollecita il rappresentante del Governo a trasmettere alla Sottocommissione indicazioni più dettagliate sul meccanismo di contenimento della spesa per il personale statale di cui alla legge n.449 del 1997.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

Emendamenti al Testo Unificato dei disegni di legge:

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo unificato e su alcuni emendamenti formulando, in particolare, parere contrario sui primi sei commi dell'articolo 13 e sull'articolo 18. Sono stati successivamente trasmessi ulteriori emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 13.16 del Governo che rifo-

mula l'articolo 13 e l'emendamento 18.3, anch'esso del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 18. Sull'emendamento 13.16 è stata anche trasmessa la relazione tecnica, che quantifica gli oneri in 54 miliardi di lire, a decorrere dal 1999, ponendo la copertura finanziaria a carico del Fondo per l'occupazione. Sarebbe utile acquisire elementi sulle disponibilità di tale Fondo. Quanto all'emendamento 18.3, sembra necessario acquisire l'avviso delle Finanze sugli effetti per il gettito derivanti dalla sua eventuale approvazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, osservando in particolare che l'emendamento 18.3, anche sulla base di valutazioni effettuate dal Ministero delle finanze, non comporta minori entrate. Per ciò che concerne l'emendamento 13.16, la copertura dell'onere, valutato in 54 miliardi, viene individuata sulle risorse disponibili del Fondo per l'occupazione, sul quale conferma la sussistenza di idonee disponibilità.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, osservando che l'approvazione degli emendamenti 13.16 e 18.3 supera il parere contrario precedentemente espresso sul testo del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

74^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del vice presidente della Commissione Asciutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3079) FASSONE ed altri: Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio: rimessione alla sede plenaria;

alla 3^a Commissione:

(3342) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(3510) Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8^a Commissione:

(3445) Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri, Gambato ed altri: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(3499) *Interventi in campo ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (130-160-445-1697-2545-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (3506).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LA LOGGIA ed altri
- Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - D'ONOFRIO ed altri
- Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- RUSSO SPENA - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).
- FASSONE ed altri - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato

Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE – Estensione dell’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis*, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324).
 - Schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204 concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 325).
 - Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione della somma di L. 1.462.000.000, relativa al capitolo 1204, tra l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (n. 330).
 - Schema di decreto concernente l’integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l’anno 1998 (n. 340).
 - Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (345).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (346).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799). (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SCOPELLITI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (3168).

II. Discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina della locazione finanziaria (2735).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizione in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative (3391).
- Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani (3438) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma (3384).
- Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) (3435).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995 (2862).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 (3145) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica dell'IRRI (*International Rice Research Institute*), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996 (3147) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997 (3218).
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 (3219).
- Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997 (3221).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997 (3223).
- Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996 (3256).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997 (3279).
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3333).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3334).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997 (3347).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997 (3348).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997 (3383).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R SM Esercito 54/98 relativo all'acquisizione di n. 200 VCC DARDO (n. 343).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta (3420).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia finanziaria e contabile (2793-B-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 (3510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998 (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle ope-

- razioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
 - DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni (3432) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri*).
 - MANIS. - Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato (1845).
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
 - ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
 - COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per le politiche agricole» (n. 328).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA E CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313 in materia di etichettatura d'origine degli oli di oliva.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

- I. Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo.
- II. Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'IRI.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - FIORILLO – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
 - MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
 - PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- II. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
 - WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
 - Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17*

giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- MURINEDDU ed altri – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa (3508).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SILIQUINI e MULAS - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
 - BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- MONTELEONE. - Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).

III. Esame dei disegni di legge:

- MAZZUCA ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
 - DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
 - BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
 - TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 8 e 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuovi interventi in campo ambientale (3499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).

- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE concernenti le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale (n. 333).

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PREDÀ ed altri - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FIORILLO - Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3366).
- TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

Sui lavori della Giunta

Proposta di indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 13,30

Deliberazione di missioni presso le istituzioni regionali. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nuovi interventi in campo ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3499).
 - Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (A.S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dal Senato il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente del Senato per i disegni di legge dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).
 - Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni (A.S. 3432) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 13

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori.

Deliberazione di indagine conoscitiva.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 23 settembre 1998, ore 14

Procedure informative.

- Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informative nella riforma del Ministero delle finanze.
-

